

Saverio Gentile

Fascismo e riviste giuridiche. Il caso de 'Il Diritto fascista' (1932-1943)

SOMMARIO: 1. Il regime e le riviste giuridiche – 2. *Il Diritto fascista. Rivista di studio e commento delle leggi fasciste nella dottrina e nella giurisprudenza* a) I protagonisti: Bernardo Pirro, (soprattutto) Corrado Petrone e Salvatore Foderaro – b) I rapporti con il Regime – c) La fondazione nel decennale della Marcia su Roma: il programma ed i collaboratori – 3. Gli itinerari dottrinali e le polemiche a) La ricerca dell'autonomia scientifica (e didattica) del diritto fascista e dei relativi Principi fondamentali – b) Il referendum di Petrone e l'idea della creazione dell'*Istituto di diritto Fascista* – c) «*Contro le mummie liberali, afasciste e, talvolta, addirittura antifasciste*»: il coinvolgimento dei giovani – d) L'eterno ritorno ovvero la questione del 'metodo giuridico' – 4. Nelle nebbie fitte dell'autosuggestione: «si può ben dire che il regime corporativo sia uscito rafforzato dalla guerra» – 5. Appendice documentaria

1. *Il regime e le riviste giuridiche*

Un regime necessita per sua natura di eroi e di nemici, di leggi repressive, di apparati polizieschi, di sicofanti, di adunate oceaniche (spontanee o meno). Necessita di violenza, pensata minacciata e attuata. Necessita, ancora, di intellettuali – veri o presunti – e di giornali. Un giornale, quotidiano o periodico che sia, rappresenta 'fisicamente' una scelta, ed un'opzione, intellettuale, culturale, ideologica, filosofica e politica, soprattutto. La carta stampata allora (anche) come formidabile strumento di potere: questo aspetto al fascismo fu da subito ben chiaro e presente. La stampa periodica specializzata, similmente intesa, rappresenta e costituisce uno spaccato di eccezionale, e singolare, rilevanza per concorrere a decifrare un'esperienza quale quella fascista che ancora molto, forse anche più di quanto non si sia ritenuto, ha da offrire agli studiosi in genere ed agli storici del diritto in specie¹. Una Rivista infatti è espressione, primariamente, di un'operazione cul-

¹ Per una ragionata ricognizione di contributi rientranti nella prospettiva che ho assunto

turale (e politica) attraverso cui addivenire a risultati politici (e culturali)². E allora mi pare lecito asserire che le stesse costituissero per il regime un mezzo cui *ovviamente* ricorrere: non a caso si è, efficacemente, definito «quello fascista come il ‘Ventennio delle riviste’³». Era nelle cose infatti che nell’approntare mezzi e strumenti per dar forma ai propri progetti, non di rado anche confusi e incerti, ed alle proprie ambizioni e velleità, ci s’appellasse ad un tale strumento⁴. Ma non un semplice e modesto, ancorché dignitoso, pedone, ché i periodici ebbero l’ambire d’esser altro. Il regime, piuttosto, (anche) per il loro tramite, mosse le sue torri e i suoi alfiere. Si trattava di un *quid* certamente acconcio a spalleggiare, lo si ammetta pure, ad aiutare, quando non a soccorrere, il fascismo nel suo continuamente

rinvio a I. STOLZI, *Fascismo e cultura giuridica. Persistenze ed evoluzioni della storiografia*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXXXVII (2014), pp. 257-285.

² Ha rimarcato il molto significativo rilievo proprio delle riviste giuridiche P. GROSSI in *La ‘cultura’ delle Riviste giuridiche italiane*, a cura di P. Grossi, Milano 1984. Ancora, il medesimo autore – nella *Premessa a Periodici giuridici italiani (1850-1900) Repertorio*, a cura di C. Mansuino, Milano 1994, p. V – ha poi richiamato «all’attenzione di tutti i giuristi un tema – quello dei periodici giuridici – di rilevanza centrale per la storia del pensiero giuridico moderno, ma ancor oggi sostanzialmente poco conosciuto. Si tratta di un ampio continente culturale, ancora per buona parte sommerso». Tra le non poche iniziative promosse in materia dallo studioso fiorentino rinvio alla pubblicazione dell’interessante numero dei «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XVI (1987), interamente dedicato alle *Riviste giuridiche italiane (1865-1945)*. Utile lo studio condotto da A. COLZI e O. ROSELLI, *Le riviste giuridiche dal 1943 al 1948 e la trasformazione costituzionale dello Stato: ricerca bibliografica*, in *Verso la nuova Costituzione. Indice analitico dei lavori della Assemblea Costituente. Spoglio sistematico delle riviste giuridiche dell’epoca*, a cura di U. De Siervo, Bologna 1980, pp. 99 ss. Interessanti (e generali) annotazioni possono leggersi in S. CASSESE, *La ‘cultura delle riviste’*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», IV (1974), pp. 703-717.

³ G. BELARDELLI, *Il Ventennio degli intellettuali. Cultura, politica, ideologia nell’Italia fascista*, Roma-Bari 2005, p. 87. Poco oltre (p. 91) l’autore indica Roma come la «capitale delle riviste» in considerazione delle numerosissime iniziative editoriali che colà si avviarono. Risulta sempre da considerare che «nel contesto più ampio del progetto di organizzazione del consenso, la politica culturale fascista individuò proprio nelle riviste uno dei luoghi dove essere elaborata e, al tempo stesso, organizzata» (così A. VITTORIA, *Le riviste del duce. Politica e cultura del regime*, Milano 1983, p. 7). Più in generale, rinvio a G. MANACORDA, *Letteratura e cultura del periodo fascista*, Milano 1979; *La stampa italiana nell’età fascista*, a cura di N. Tranfaglia, P. Murialdi, M. Legnani, Roma-Bari 1980; G. TURI, *Il fascismo e il consenso degli intellettuali*, Bologna 1980; L. MANGONI, *L’interventismo della cultura. Intellettuali e riviste del fascismo*, Torino 2002; A. VENTURA, *Intellettuali. Cultura e politica tra fascismo e antifascismo*, Roma 2017.

⁴ Certamente da stimarsi da un lato quale «lo strumento più snello e agile attraverso il quale dar corpo alla ‘dogmatica nuova’» e dall’altro come «il mezzo privilegiato per conferire dignità scientifica a quegli specialismi che, come ad esempio il diritto corporativo, aspiravano a costituire i nuovi rami del ‘diritto fascista’» (S. FALCONIERI, *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, Bologna 2011, pp. 155-156).

operare al fine di pensarsi, e ripensarsi, nella non segreta speranza di una, e definitiva, affermazione scientifica e culturale volta pure a contribuire alla «educazione morale-giuridica degli italiani» reputata alla stregua di «uno dei problemi fondamentali dello Stato fascista»⁵.

Nel quadro di un rinnovato interesse per lo studio *sub specie iuris* del fascismo⁶, intendo con questo contributo – giovandomi anche dell'individuazione e dello studio di documentazione rinvenuta presso l'Archivio Centrale dello Stato – illustrare la genesi i motivi e i caratteri de *Il Diritto fascista*, un periodico su cui – ad oggi – non si era ancora accesa la fiaccola dell'attenzione da parte degli studiosi⁷. Una rivista in orbace, certamente, in quanto funzionale ai *desiderata* del regime, e con esso anzi indefettibilmente e quasi militarmente solidale, ma comunque un foglio «laboratorio» con un autonomo «progetto in azione»⁸, in cui impegnarsi a leggere i segni dei tempi (nuovi) ed a declinare in proposte e norme paradigmi teorie e concezioni non di rado sì astratte da apparire fumose. Un «laboratorio» di «puri» nel senso che i suoi Direttori, anzi animatori, mi appaiono genuinamente e sinceramente impegnati a cercare una via tutta fascista al diritto. Beninteso con il fez calcato sul capo⁹.

Proprio da costoro avvio la mia indagine.

⁵ V. MONTEFUSCO, *Problemi del Diritto (stampa e propaganda)*, in «La Vita italiana», LIII (1939), p. 474. Di qualche interesse è P.M. BARDI, *I periodici del fascismo (contributo a una storia del giornalismo)*, Bologna 1932 che si presenta quale «rassegna delle pubblicazioni periodiche del fascismo».

⁶ Penso, a titolo di esempio, a lavori quali *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, a cura di L. Lacchè, Roma 2015 e *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di I. Birocchi, L. Loschiavo, Roma 2015, ma anche allo studio di M. CARVALE, *Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo*, Bologna 2016. A. MAZZACANE, *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta*, in *Diritto, economia e nell'Italia fascista, istituzioni*, a cura di A. Mazzacane, Baden-Baden 2002, pp. 1-12 aveva ben rilevato i «ritardi» della storiografia giuridica in materia, solo in parte recuperati negli ultimi tre lustri.

⁷ Tra i fogli di regime *Lo Stato* di Costamagna ha certamente richiamato maggiormente l'attenzione degli studiosi. Rimando per tutti, a M. TORALDO DI FRANCA, *Per un corporativismo senza corporazioni: «Lo Stato» di Carlo Costamagna in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno»*, 18 (1989), pp. 267-327.

⁸ P. GROSSI, *Pagina introduttiva*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XVI (1987), p. 1.

⁹ Non a caso, in un mio studio monografico, avevo definito i responsabili de *Il Diritto fascista* come facenti parte della «italica e scientifica falange razzista» (S. GENTILE, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico giuridica*, Torino 2013, p. 20).

2. *‘Il Diritto fascista. Rivista di studio e commento delle leggi fasciste nella dottrina e nella giurisprudenza’.*

a) *I protagonisti: Bernardo Pirro, (soprattutto) Corrado Petrone e Salvatore Foderaro*

La Rivista conobbe il suo debutto nella più faticosa delle date, venendo infatti tenuta a battesimo nel decennale della Marcia su Roma ossia il 28 ottobre 1932. Essa nacque per iniziativa di Bernardo Pirro. Questi venne dapprima affiancato e poi sostituito da Corrado Petrone, a cui si associò nella codirezione – ma soltanto nel 1943 – Salvatore Foderaro¹⁰. La documentazione reperita mi è favorevole al fine di ricostruire, per quanto possibile, le vicende del foglio e dei suoi protagonisti.

Di Bernardo Pirro si conosce, in letteratura, assai poco. Mi è così di grande ausilio l’analisi del suo fascicolo personale custodito in Archivio. Da un ‘Appunto per la Segreteria particolare di S. E. il Capo del Governo’¹¹ apprendo che il nostro aveva vinto un concorso presso il ministero dell’Interno nel 1926 intraprendendo però una carriera tutt’altro che da funzionario modello ricevendo richiami disciplinari e «punizioni» e, più in generale, facendosi notare «per leggerezza di carattere e per scarso senso di disciplina» e dando luogo «più di una volta a rilievi per la sua condotta, sia in ufficio che fuori servizio»¹². L’impressione che emerge a compulsare i documenti è quella di una figura su cui non aleggia una particolare considerazione: questa volta così si inceppa bruscamente il meccanismo per cui il ministero dell’Interno, dalle cui fila Pirro proveniva, fungeva da sicura e capace giberna di fedeli gregari del regime. Nel 1937

¹⁰ Ricorda rapidamente ciò anche M. SESTA, *Profili di giuristi italiani contemporanei: Antonio Cicu e il diritto di famiglia*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», VI (1976), p. 479 nt. 137. Più precisamente, nelle prime uscite la pubblicazione risulta «fondata e diretta» da Bernardo Pirro. Sul numero dell’ottobre 1936 (anno V, fascicolo 1) B. P. compare solo quale «fondatore» ma anche tale riferimento scompare dal febbraio 1937 (V, 3). Sul numero di giugno 1937 (V, 5) Corrado Petrone è indicato come «Presidente». Sul foglio del dicembre 1937 (V, 7) è, infine, «Direttore» e tale rimane fino a quando è affiancato, nella ‘condirezione’, da Salvatore Foderaro nel numero novembre 1942 – febbraio 1943.

¹¹ In Archivio Centrale dello Stato (d’ora in avanti soltanto ACS), Segreteria Particolare del Duce (poi SPD), Carteggio ordinario 1922-1943 (poi CO), b. 2091, f. 537556 *Pirro dr Bernardo*. Questo documento, risalente al 10 gennaio 1930, è la sintesi di un’ampia relazione (del 9 gennaio 1930) elaborata dalla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza – Divisione Affari Generali e Riservati del ministero dell’Interno, cui s’erano evidentemente chiesti lumi.

¹² *Ibidem*. Tra l’altro, nel 1927, aveva subito «la punizione della riduzione dello stipendio per un mese per avere ingiustamente accusato uno straniero di aver fatto un’affermazione gravissima nei riguardi della incolumità di S. E. il Capo del Governo».

gli si accosta, non è un caso, Corrado Petrone¹³: l'operazione intende essere, credo, un chiaro tentativo di superare, e accantonare, un qualche discredito che, specie negli ambienti politicamente più importanti, circondava Pirro. Da questo punto di vista, anzi, Petrone era forse la figura ideale: già magistrato, con robusta esperienza in uffici e dicasteri, abile organizzatore di eventi dalla indubbia valenza anche politica¹⁴, fervente fascista dalla inappuntabile condotta, non sprovvisto di entrate politiche importanti. Il cambio di passo è esemplare. Egli riesce, con indubbia energia, a ritagliare uno spazio (ulteriore) al foglio, non essendo – d'altronde – un personaggio *nullius in nomina* come Pirro. Nativo delle terre di Molise (1898), aveva intrapreso la carriera di magistrato (1921) sulle orme del padre, che fu consigliere della Corte di Cassazione dal 1923 e senatore dal 1939¹⁵. Ma la sua vera vocazione era decisamente un'altra: egli subì sempre fortemente il richiamo della politica, evidentemente per lui terreno ideale in cui impegnarsi e spendere energie, nel tentativo di realizzare riforme e così tradurre in concreto operare aspirazioni e ideali. Lunga la sua carriera nel Partito Nazionale Fascista, a cui risulta iscritto sin dal 1919, e numerosi gli incarichi ricoperti, soprattutto – anzi dichiaratamente – in una prospettiva corporativa/sindacale. Nel 1927 prestò servizio presso il Gabinetto del ministero delle Corporazioni, nel 1934 fu all'Ufficio sindacale per le controversie del lavoro, nel 1938 membro del Consiglio nazionale delle corporazioni, nel 1941 – finalmente – membro della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Ad osservarne con attenzione il profilo, mi appare un vero e proprio intellettuale/militante e giurista/funzionario¹⁶: uno di quei personaggi imbevuti di ideologia fascista – non re-

¹³ Una puntuale descrizione del *cursus honorum* di Corrado Petrone in CARVALE, *Una incerta idea*, cit. nt. 6, p. 149 nt. 42. Un breve profilo in *Chi è? Dizionario degli italiani di oggi*, Roma 1940, pp. 737-738.

¹⁴ Una vicenda solo in apparenza secondaria e invece emblematica di un precoce attivismo fu quella che vide Petrone tra i fondatori e gli animatori (e il Presidente) del Comitato Olimpico Studentesco Italiano (COSI) che avrebbe dato vita (aprile 1922) alle «prime Olimpiadi nazionali studentesche» conseguendo un indubbio successo di immagine (per la presenza, accanto a «oltre 2.000 studenti italiani» anche «di diverse centinaia di studenti stranieri»): L. RUSSI, *Lo sport universitario e il fascismo. Un caso di nazionalizzazione colta*, in *Sport e fascismo*, a cura di M. Canella, S. Giuntini, Milano 2009, p. 102.

¹⁵ Michele Arcangelo Petrone, nato a Montagano (Campobasso) nel 1869, era stato anche a capo della Corte di Appello di Catanzaro prima e dell'Aquila poi: G. MELIS, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Bologna 2018, p. 349.

¹⁶ M. ISNENGI, *Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti sulla cultura fascista*, Torino 1979. Di particolare interesse la seguente riflessione: «quanto al rapporto tra quotidiani e rivista si può formulare l'ipotesi che la pubblicistica periodica, folta e dispersa, sia il gran

siduando nessuno spazio per indecisioni e dubbi nei riti e nelle litanie del novello sistema politico – e desiderosi di offrire il proprio contributo ed il proprio sapere giuridico/tecnico alla costruzione e al consolidamento del regime in un’ottica di perenne (ri)messa a fuoco di obiettivi traguardi e ambizioni e in una sorta di inesauribile moto perpetuo mussolinianamente orientato. Parallelamente a questa attività, vi è quella di studioso – che lo vide tra l’altro portare il proprio (piccolo) contributo anche al *magnum opus* codificatorio¹⁷ – nella duplice veste di scrittore prolifico¹⁸ e di aspirante cattedratico¹⁹. Fu anche – ed è di primario interesse in questa sede – direttore di periodici quali *Conquiste dell’Impero* e, soprattutto, *Il Diritto fascista* appunto. Più esattamente, Petrone fu un vero operatore, meglio agitatore, culturale – da posizioni che, in senso lato ed ampio potrebbero forse stimarsi (anche) molto confusamente socialiste²⁰, sulla scia del primo

sottobosco che il regime conserva come valvola di sicurezza per le esercitazioni ideologiche, le nostalgie, le istanze, i dibattiti di categorie emarginate dal potere reale, per motivi sociali, politici o di generazione: piccola borghesia intellettuale, fascismo di provincia, fascismo intransigente, gruppi di fronda, gruppi giovanili, ecc; mentre ai quotidiani verrebbe richiesta una maggior compattezza e ufficialità, in vista delle diverse funzioni, che per un quotidiano sono di aggregazione di più larghe masse tramite una forma di educazione collettiva degli adulti. Schematizzando: a) le riviste servono il regime organizzando il dissenso, b) i quotidiani lo servono organizzando il consenso» (p. 190). Sulle “polemiche utili come una pura e semplice valvola di sfogo” all’interno di tante pubblicazioni fasciste E. R. TANNENBAUM, *L’esperienza fascista. Cultura e società in Italia dal 1922 al 1945*, Milano 1974, p. 336.

¹⁷ N. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Milano 2003, p. 461 (anche nt. 13). Più in particolare, Petrone era stato uno dei «parecchi giuristi o pratici» che aveva realizzato delle «osservazioni» alle «bozze II» del Libro dell’impresa e del lavoro (1941).

¹⁸ Tra le opere di C. P. ricordo solo le principali: *Il procedimento civile avanti i pretori e i conciliatori*, Roma 1924; *Principi di diritto amministrativo e di legislazione scolastica*, Aquila 1925; *L’essenza dello Stato fascista*, Roma 1927; *Il nuovo diritto costituzionale e amministrativo* (con Gaetano Napolitano), Roma 1927; *La Legge sul Gran Consiglio*, Roma 1929; *L’ordinamento corporativo dello Stato fascista*, Roma 1933; *Principi di diritto fascista*, Roma, 1937.

¹⁹ Conseguita la libera docenza nel 1936 in *Introduzione alla storia e principi di diritto fascista*, avrebbe insegnato presso l’Università di Roma (Facoltà di Scienze politiche). Inoltre, durante la Repubblica avrebbe fondò e diresse una nuova rivista, *‘Le Corporazioni’*, attiva dal 1956 al 1960. Nell’autunno del 1957 si propose di organizzare un «Convegno di studi corporativi antimarxisti» e si candidò «nelle file del MSI, alle elezioni del 1958 [...] non risultando comunque eletto» (C. SCIBILIA, *L’olimpiade economica. Storia del Comitato Nazionale per l’Indipendenza Economia (1936-1937)*, Milano 2015, pp. 58-59, ma anche pp. 47-61). Segnalò altresì che collaborò con Bruno Spampanato – esponente della sinistra fascista, favorevole alla RSI e direttore de *Il Messaggero* – pubblicando nel 1944 alcuni articoli dedicati a tematiche lavoristico/corporative e sociali: *I quotidiani della Repubblica sociale italiana (9 settembre 1943 – 25 aprile 1945)*, a cura di V. Paolucci, Urbino 1947, p. 191.

²⁰ Emblematica è la sua opera dal titolo *Spunti di socialismo etico. Economia libera o programmata?*, Roma 1950.

Mussolini²¹, per le continue venature sociali riscontrabili nei suoi scritti e (soprattutto) nei suoi interessi corporativi, del resto tipici della così detta ‘sinistra fascista’ nelle cui fila è stato annoverato²² – non privo di una sua qualche progettualità. In definitiva, e se mal non m’appongo, il suo è il ritratto nitidissimo del «giurista militante» per come l’ha dipinto, con la consueta acuta sensibilità, Pietro Costa²³.

A Petrone, lo si è anticipato, si affiancò dal 1943 – *in articulo mortis* – Salvatore Foderaro²⁴. Anch’egli proveniente dalla magistratura, era fresco vincitore del concorso a professore di diritto pubblico tenutosi presso l’Università di Cagliari, ed era tosto stato chiamato a Perugia sulla cattedra lasciata vacante da Giuseppe Chiarelli²⁵. Troppo breve, però, fu la sua

²¹ Rinvio almeno ai saggi in *Mussolini socialista*, a cura di E. Gentile e S. M. Di Scala, Roma-Bari 2015 (in particolare a quello di E. GENTILE, *Una rivoluzione per la terza Italia*, pp. 205-245).

²² G. PARLATO, *La sinistra fascista. Storia di un progetto mancato*, Bologna 2000, p. 140 (e p. 236).

²³ P. COSTA, *La giurispubblicistica dell’Italia unita: il paradigma disciplinare*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall’unità alla Repubblica*, a cura di A. Schiavone, Roma-Bari 1990, p. 126: «[...] una figura di giurista nuova e originale, specifica della cultura del fascismo: un giurista che tende a immettere i contenuti della sua scelta ideologico-politica entro le strategie e gli schemi rappresentativi propri della tradizione disciplinare nella quale egli si è formato e nella quale continua in qualche modo a operare; potremmo dirlo, in questo senso, un giurista ‘militante’. La novità di questa figura di giurista non deriva dal fatto che egli reiteratamente espone le proprie convinzioni politiche, si impegna in un’attività di propaganda o si compromette nel conflitto politico: questi tratti sono tranquillamente attribuibili a non pochi giuristi dell’Italia liberale. La novità sta nel diverso rapporto che il giurista militante tenta di stabilire fra ideologia politica e strategia disciplinare: facendo divenire la prima parte integrante della seconda, piegando quest’ultima a sorreggere le nuove tesi ideologico-politiche, ma anche costringendosi ad esprimersi nell’alveo disciplinarmente tacciato».

²⁴ Salvatore Foderaro (nato a Cortale, presso Catanzaro, nel 1908 e morto a Roma nel 1979) entrò in magistratura nel 1933 ma presto mostrò di preferire l’attività accademica (con studi prima dedicati al diritto penale e poi al diritto pubblico). Dopo l’8 settembre 1943 partecipò, da posizioni monarchiche, alla lotta partigiana. Dopo la guerra venne eletto per cinque legislature alla Camera dei deputati per la Democrazia cristiana: si veda G. CARVALE, *ad vocem*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 48, Roma 1997, pp. 413-415. Circa l’intensa attività politica dopo il 1945 di F. rinvio a G. BAGET-BOZZO, *Il partito cristiano al potere. La DC di De Gasperi e di Dossetti 1945/1954*, II, Firenze 1974, p. 332 il quale ne ricorda l’appartenenza al gruppo dei ‘vespisti’, un’aggregazione che «nasceva dalla reazione alla disciplina governativa e al carattere chiuso del gruppo degasperiano, mentre sentiva estraneo a sé lo stile dossettiano, che apparteneva ad un’altra generazione. (...) Un gruppo prevalentemente di destra».

²⁵ La «Relazione della Commissione giudicatrice del concorso a professore straordinario alla cattedra di Istituzioni di diritto pubblico della R. Università di Cagliari» è interamente

esperienza al periodico²⁶ che in quello stesso, e per tanti aspetti drammatico, '43 cessò ogni attività. Appare allora chiaro che – dei tre personaggi richiamati – quello decisivo per le sorti de *Il Diritto fascista* fu, senza dubbio, Petrone, come ben testimonia pure la documentazione rinvenuta e di cui darò conto.

b) *I rapporti con il Regime*

Mario Sbriccoli – celiando, ma non troppo – di Pirro e Petrone avrebbe scritto che appartenevano a quegli scrittori particolarmente attenti al «gioco di maiuscole e minuscole, perché a queste cose (...) davano grande importanza»²⁷. I due, nei loro scritti, abusano di questo «gioco»: sol si pensi che Petrone si era addirittura inventato «la formula 'DUCE PERPETUO', tutta in maiuscolo, beninteso»²⁸.

Ovviamente, i promotori di una iniziativa come quella in parola cercarono di instaurare un rapporto con l'*entourage* del Duce o comunque con persone ad esso vicine. Il chiaro intento era quello di ingraziarsi questi

riportata da F. LANCHESTER, *Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e in Germania*, Milano 1994, pp. 395-405 (anche p. 359). A fronte di non meno di sedici candidati, la Commissione aveva individuato proprio in Foderaro il primo dei ternati (gli altri due erano Carlo Lavagna e Franco Pierandrei) con il seguente giudizio: «è assistente alla cattedra di Istituzioni di diritto pubblico presso la R. Università di Roma, libero docente della stessa disciplina, nonché di diritto costituzionale. È incaricato di diritto costituzionale e di diritto corporativo presso l'Università di Camerino. È stato proclamato vincitore *ex aequo* del premio del Direttorio Nazionale del PNF per assistenti universitari. Il candidato presenta tredici pubblicazioni. [...] Ha saputo gradualmente impadronirsi del metodo giuridico, dimostrando notevoli attitudini di giurista. Tale capacità del candidato risulta in modo spiccato nel 'Contributo alla teorica della personalità degli organi dello Stato', ove il difficilissimo tema è studiato in modo approfondito, sulla base di una larga conoscenza della dottrina italiana e straniera, giungendosi alla formulazione di una teoria che si presenta suggestiva e ben dimostrata» (pp. 398-399). Sulla produzione scientifica di Salvatore Foderaro, diffusamente, M. GALZIA, *Gli scritti giovanili di Carlo Lavagna alla soglia della crisi dello Stato fascista*, a cura di F. Lancaster, *Il pensiero giuridico di Carlo Lavagna*, Milano 1996, pp. 37-54 (a pp. 37-38 si ricorda che Foderaro, al momento della vittoria del concorso, era «giudice del Tribunale di Roma ed applicato alla Direzione Nazionale del Partito Fascista, con compiti relativi all'ufficio legislativo ed al settore disciplinare»).

²⁶ In precedenza Foderaro aveva pubblicato sulla Rivista: si pensi al saggio *Osservazioni sulla natura della rappresentanza politica*, in «Il Diritto fascista», VIII, 1-2 (novembre 1939 – febbraio 1940), pp. 43-74.

²⁷ M. SBRICCOLI, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 28 (1999), p. 823 nt. 13 e ora anche in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, II, *Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009, p. 1007 nt. 13 (l'osservazione è effettuata a proposito di Paolo Orano).

²⁸ SCIBILIA, *L'olimpiade economica*, cit. nt. 19, p. 59.

potenti, cercando di intercettarne l'appoggio e l'incoraggiamento, quando non la protezione e l'amicizia, potenziale volano poi (anche) per cariche ed onorificenze. Un esplicito, ed ufficiale, riconoscimento si traduceva poi, più prosaicamente, in sovvenzioni ed aiuti economici per la pubblicazione²⁹. Si spiega così l'invio dei vari numeri del foglio al Segretario particolare di Mussolini, la richiesta continua – l'invocazione quasi – della concessione di un'udienza del Duce, agognato premio e sperato riconoscimento, l'istanza di finanziamenti, la speranza di avvicinare Ministri e gerarchi, più o meno influenti. A conti fatti nulla di (troppo) nuovo: sono dinamiche del tutto comprensibili e non inedite³⁰.

Così già Pirro faceva pervenire con regolarità agli ambienti politici che contavano i vari fascicoli della Rivista, il primo numero come i successivi. Nel luglio 1933 l'invio era accompagnato da una lettera per il segretario particolare di Mussolini, Osvaldo Sebastiani, con la quale si presentava rapidamente il giornale – che aveva «iniziato lo studio e la divulgazione del diritto creato dalla Rivoluzione»³¹ – e si chiedeva un incontro con il

²⁹ In ACS, *Ministero Cultura popolare (Minculpop), Gabinetto*, b. 257, f. 2131 *Petrone Corrado, giornalista* consta che *Il Diritto fascista* riceveva una sovvenzione di 10.000 lire annue (nel marzo 1940 Petrone chiedeva che venisse raddoppiato). Quanto a *Conquiste dell'Impero*, aveva ricevuto da gennaio 1939 a ottobre 1941 50.000 lire di contributi per la pubblicazione (e appariva comunque «fortemente indebitata»). In ACS, *Minculpop, Gabinetto*, b. 257, f. 2130 *Il Diritto fascista* vi è un 'Appunto' (5 giugno 1943) della Direzione Generale per la Stampa italiana al Ministro della Cultura popolare con cui si faceva presente la richiesta di sovvenzioni presentata da Salvatore Foderaro. La Direzione Generale, formulando il suo nulla osta, proponeva di elargire la somma di 10.000 lire, il che puntualmente avveniva a seguito dell'intervento del Duce (infatti, in un biglietto del Capo della polizia al Ministro, 13 luglio 1943, si legge che «il Duce ha concesso una sovvenzione di 10.000 lire alla Rivista *Il Diritto fascista*. Si prega compiacersi disporre che la somma venga rimessa a questo ministero per la consegna all'interessato»). Più interessante ancora la breve istruttoria effettuata sul periodico dalla quale s'appurava che lo stesso aveva una «tiratura di mille esemplari a numero, distribuiti prevalentemente in omaggio alle autorità, agli studiosi e alle biblioteche» e che aveva «spese di stampa aggiranti sulle 7/8000 lire a numero». Rimando poi a G. SEDITA, *Gli intellettuali di Mussolini. La cultura finanziata dal fascismo*, Firenze 2010, da cui risulta che oltre novecento intellettuali e quattrocento giornali ricevettero finanziamenti.

³⁰ Ad esempio, ho riscontrato la richiesta di udienze e di finanziamenti da parte di giuristi in diversi miei studi. Mi permetto pertanto di rinviare, almeno, a: S. GENTILE, *Di alcune carte inedite di Giangastone Bolla. Un'occasione di riflessione circa il rapporto tra i giuristi e il regime fascista*, in «Jus. Rivista di scienze giuridiche», LXV (2018), pp. 61-63 e 68; ID., *Il fascicolo della 'Rivista di Storia del Diritto Italiano' custodito presso l'Archivio Centrale dello Stato*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», XCI (2018), pp. 440-442; ID., *L'Archivio di Antropologia criminale, Psichiatria e Medicina legale' nelle carte del Ministero della Cultura popolare. Brevi riflessioni a margine degli ottant'anni dalla legislazione antiebraica*, in «Rivista italiana di medicina legale», XXXIV (2018), pp. 1219-1222.

³¹ ACS, SPD, CO, b. 2091, f. 537556 *Pirro dr Bernardo*.

Duce onde «ricevere l'ambito sprone di qualche parola»³². La domanda era però destinata a restare senza risposta, confinata nel campo dolce delle aspirazioni³³. Nella continua richiesta di udienze fu pervicace, anzi instancabile, Petrone³⁴. Quest'ultimo però poteva contare su appoggi certo molto più solidi³⁵. In particolare, emerge chiaramente una prossimità con Sebastiani³⁶, assai vicino a Mussolini dal 1934 al 1941, ed anche con il potente Ministro degli Esteri, Galeazzo Ciano³⁷, e con Adelchi Serena il quale, tra l'altro, da Segretario del Partito Nazionale Fascista lo chiamò a far parte – unitamente ad altri giuristi come Biggini, de Francisci, Panunzio e Costamagna – della «commissione consultiva dell'Ufficio studi e legislazione del PNF» che l'alto esponente politico aveva istituito con lo scopo dichiarato di coadiuvare rafforzare e raccordare il momento politico/rivoluzionario con quello legislativo³⁸.

Come si vedrà, Petrone scrive a più riprese al Segretario del Duce – che svolgeva una importante funzione di filtro tra il dittatore e i numerosi postulanti – ragguagliandolo, di continuo, in merito alle fortune, alle prospettive ed alle vicende editoriali della sua creatura cartacea ed alle iniziative assunte non omettendo anche di segnalare la sua attività di conferenziere e docente³⁹.

³² Ivi.

³³ Peraltro, la burocrazia – dalla memoria di elefante – sa essere spietatamente gelida. Così, a Pirro che nel 1942 aveva inviato alla Segreteria particolare il suo *Principi di storia e dottrina del fascismo* si rispondeva in modo oltremodo stringato: «Pervenuto volume. De Cesare» (12 giugno 1942), ivi.

³⁴ Dalla documentazione compulsata emerge che egli chiese udienze, ad esempio, il 10 settembre e l'8 novembre 1937, il 16 ottobre 1938, il 7 agosto 1939, il 28 marzo 1940, il 25 aprile 1943. Fu ricevuto ad esempio nel marzo 1940, allorquando presentò al Duce la collezione completa de *Il Diritto fascista* (e di *Conquiste dell'Impero*): ACS, SPD, CO, b. 1586, f. 518430 *Petrone avv. Corrado*. Per un esempio di una di siffatte richieste si veda *Appendice documentaria* n. 1.

³⁵ Non si è mancato di rilevare che «nel nuovo scenario del potere fascista [...] decisivi si fecero i rapporti personali, la possibilità di trattare direttamente con le alte gerarchie del fascismo, la capacità di stabilire alleanze», A. SCOTTO DI LUZIO, *Editoria*, in *Dizionario del fascismo*, a cura di V. de Grazia e S. Luzzatto, I, Torino 2002, p. 455.

³⁶ Il 20 giugno 1940 Petrone scriveva a Sebastiani dichiarandosi «grato» per la «generosa protezione» accordatagli: ACS, SPD, CO, b. 1586, f. 518430 *Petrone avv. Corrado*.

³⁷ Si veda *Appendice documentaria* n. 2.

³⁸ E. GENTILE, *La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista*, Roma 1995, pp. 257-258. Cenni in A. PEDIO, *La cultura del totalitarismo imperfetto. Il 'Dizionario di Politica' del Partito Nazionale Fascista (1940)*, Milano 2010, p. 129.

³⁹ Per esempio il 19 aprile 1938 informava Sebastiani che il 28 successivo avrebbe pro-

c) *La fondazione nel decennale della Marcia su Roma: il programma ed i collaboratori*

La Rivista nasce mensile con pubblicazione «il 28 di ogni mese» – il riferimento alla Marcia su Roma è sin troppo chiaro – per poi divenire bimensile anche se tale ultima cadenza non verrà di fatto quasi mai rispettata, comparando non di rado fascicoli ad intervalli temporali più ampi. Merita ricordare che essa cangerà diverse volte il suo titolo a dimostrazione di come, e quanto, si procedette da un lato con qualche difficoltà ma dall'altro secondo una continua e frizzante inquietudine che in effetti pare riflettersi dalle sue pagine⁴⁰.

Come anticipato, il foglio è fondato il 28 ottobre 1932. È (già) tempo di bilanci. Evidentemente per Pirro erano maturi i tempi per una compiuta riflessione su quello che si riteneva uno dei maggiori frutti e portati della Rivoluzione del '22 ovvero proprio sul Diritto fascista.

Gli lascio la parola:

Stimolare una trattazione sistematica, strettamente scientifica, di tutto il *diritto fascista* mediante lo studio e la illustrazione delle sue norme al fine di alimentare e far prosperare quella Scuola fascista del diritto che con un proprio sistema organico generale giuridico, dovrà, rinnovando la gloriosa tradizione romana, seguire degnamente nel mondo l'espansione del Fascismo: ecco lo scopo che noi ci proponiamo⁴¹.

È chiaro allora il tentativo di creare un *locus* di studio e discussione che non si nasconde l'ambizione di concorrere a realizzare – per il tramite

nunziato «la Prolusione al Corso libero di *Principi di diritto fascista* presso la Facoltà politica della Regia Università di Roma» quindi aggiungeva che avrebbe esaminato «rapidamente un argomento di grande attualità, *La concezione fascista della proprietà*, soprattutto al lume degli scritti e discorsi del DUCE. Accennerò anche alle riforme apportate all'essenza della proprietà dalle leggi sulle miniere, sulla bonifica integrale e sugli ammassi di prodotti agricoli, nonché al nuovo concetto di proprietario-produttore», in A. C.S., SPD, CO, b. 1586, f. 518430 *Petrone avv. Corrado*.

⁴⁰ Infatti, nasce come *Il Diritto Fascista. Rivista di studio e commento delle leggi fasciste nella dottrina e nella giurisprudenza*, poi diviene (1936) semplicemente *Il Diritto fascista*, quindi – all'inizio del 1937 – *Il Diritto fascista. Organo dell'Istituto di Diritto fascista* ma a fine dello stesso anno di nuovo, soltanto, *Il Diritto fascista*. Nel gennaio 1939 *Il Diritto fascista. Rivista di studio e cultura* e nel novembre dello stesso anno, e sino alla fine, *Il Diritto fascista*.

⁴¹ B. PIRRO, *Il Diritto fascista*, in «Il Diritto fascista. Rivista di studio e commento delle leggi fasciste nella dottrina e nella giurisprudenza», I, 1 (28 ottobre 1932), p. 12. D'ora in avanti, per brevità, citerò la Rivista semplicemente con la sigla DF e indicherò il numero dell'annata (numerazione romana), il numero del fascicolo (numerazione araba) e poi la data cronica tra parentesi.

di una novella Scuola che può contare su quelle antesignane e «gloriose di Roma e dell'evo medio»⁴² – un vero e proprio «sistema organico generale giuridico» appunto. In Pirro e nei suoi sodali appare infatti ben presente una vocazione progettuale di questo tipo, stimata come necessaria anzi imprescindibile. Da questo punto di vista non può che fargli (ampiamente) agio la frenesia normativa e riformistica del regime, in effetti imponente, che nel preciso tentativo di edificare un ordine giuridico, una entità statale, nuovi ha, e talora ben in profondità, riscritto «le leggi integrative dello Stato fascista (sulla Difesa dello Stato; sulle associazioni segrete; sui funzionari delle pubbliche amministrazioni; sulla cittadinanza); poi le costituzionali (sul Primo Ministro, legge instauratrice di un sistema fascista di Governo, distinto dal parlamentare e dal costituzionale, il sistema del Primo Ministro, nuova gerarchia di natura e stile squisitamente fascista; sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche); le amministrative (sulla pubblica istruzione, intesa ad avere uno scopo e a formare il carattere non al supino insegnamento; sulle questioni finanziarie, ecc.); le sociali (sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con tutte le numerosissime conseguenti leggi integratrici); nonché le leggi tecniche giudiziarie come l'unificazione della Cassazione e la produzione del diritto fascista culminante nella Riforma dei Codici, già in atto per quelli di diritto e procedura penale»⁴³. Per tacere dei vastissimi, e almeno in parte inediti, pelaghi costituiti dal diritto corporativo e da quello coloniale. Ad imporsi allora, proprio per effetto di materie e istituti nuovi, è una risistemizzazione ed un ripensamento degli stessi ambiti scientifici vieppiù indispensabile in quanto la rivoluzione fascista ha ormai scolorito distinzioni classiche, ma irrimediabilmente datate e superate, quale quella tra diritto pubblico e privato con quest'ultimo risucchiato nel primo e ridisegnato quanto a fini e contenuti. Quella stessa Rivoluzione che appare come erculeo colonna tra il prima e il poi del mondo giuridico, risultando la lunga fase precedente l'avvento dei fasci – poggiante sui principi del 1789 e sui corollari del giusnaturalismo – nulla più che un residuo storico e ideologico da sostituirsi *in toto* con lo Stato Fascista «intuito, spiegato e sagomato nella dottrina del Duce»⁴⁴ il solo in grado da un lato di «salvare la civiltà» e dall'altro di indicare la via alle restanti Nazioni. Da ultimo, compito del Diritto fascista sarà quello di «seguire degnamente nel mondo le orme dell'Impero» che Mussolini si appresta a ricostituire, restituendo

⁴² Ivi.

⁴³ *Ibid.*, p. 17.

⁴⁴ *Ibid.*, p. 14.

a Roma l'antico ruolo e il vecchio prestigio la cui mancanza era stata «con dolore» rimpianta anche da Bartolo da Sassoferrato⁴⁵.

In effetti, il culto – assolutamente fideistico – di Mussolini è forse il primo aspetto che si presenta nitido all'attenzione dello studioso. Sol si pensi che l'editoriale testè analizzato era preceduto da uno scritto – ben noto invero – di Mussolini dal titolo *La dottrina politica e sociale del Fascismo*⁴⁶. Chiosandolo, Pirro non esitava a scorgere nel pensiero del fondatore del Fascismo «il principale documento» su cui «rivolgere i nostri studi nell'intento di sistematizzare la legislazione fascista secondo i principi fascisti»⁴⁷. E il modo stesso in cui appariva strutturato il periodico era conseguente rispetto a siffatti propositi.

Infatti la pubblicazione, «assai accurata»⁴⁸, era divisa in quattro parti. Una prima dedicata alla *Dottrina* e riportante «gli articoli e gli studi originali intorno alle norme fasciste» da raccordarsi, auspicabilmente, «ai principi generali del diritto fascista» onde addivenire alla edificazione di «un sistema del diritto fascista», che rappresenta ad ogni evidenza la meta anelata. Una seconda incentrata sulla *Legislazione* – ed assumente le forme di «un indice riassuntivo, razionalmente diviso, rigorosamente completo di tutta la legislazione fascista» – ovvero sulla «pratica del diritto fascista» che s'appia così alla teoria della *Dottrina*. Una terza riservata, ovviamente, alla *Giurisprudenza* ma in cui trovavano spazio esclusivamente le sentenze solidali con le finalità scientifiche perseguite e cioè la «impostazione e coordinazione sistematica del diritto fascista». Un'ultima, infine,

⁴⁵ «La nostra Patria è fatalmente predestinata all'Impero sia esso inteso nel senso comune sia in quello più pieno, più razionale, esposto dal Duce nella Sua *Dottrina*. [...] Da quando l'Impero è stato spostato da Roma non lo si è potuto ricostruire. Con dolore lo esprime Bartolo: 'Et ideo Imperium romanum postquam fuit ab Italicis saeparatum, semper de crevit in oculis nostris...» (BARTOLO, *Tract. De regim. Civitatis*), *ibid.*, p. 19.

⁴⁶ Tale studio era comparso nel volume XIV dell'*Enciclopedia Italiana* nonché «già pubblicato su tutti i giornali e formante la prefazione del nuovo Statuto del partito Nazionale Fascista» come si legge nella nt. 1 di commento al contributo, *ibid.*, p. 1.

⁴⁷ Ivi. Riporto per esteso la nota di commento di Pirro: «Ci onoriamo riportare lo Studio del DUCE [...] perché dato lo scopo della nostra Rivista, esso rappresenta il punto di partenza dei nostri studi. In tale Scritto, con quella limpidezza che proviene all'Autore dall'essere Egli stesso il Creatore della *Dottrina*, sono esposti i principi basilari del Fascismo. Ne discende che da tali principi, e da essi soltanto, muove anche l'attività normativa soggettiva e oggettiva dello Stato Fascista. Pertanto, lo Studio del DUCE forma il principale documento sul quale dovremo rivolgere i nostri studi nell'intento di sistematizzare la legislazione fascista secondo principi scientifici».

⁴⁸ Così la definisce R. ZANGRANDI, *Il lungo viaggio attraverso il fascismo. Contributo alla storia di una generazione*, Milano 1962, p. 360.

assumeva la forma della *Rassegna di opere*: forniva ragguagli «dei congressi giuridici e delle altre adunate» e riportava «la recensione o la menzione» delle opere (libri, articoli e discorsi) inviate alla direzione⁴⁹. A queste quattro sezioni era sovente anteposta una *Premessa* – prima a firma di Bernardo Pirro e poi a nome de *La Direzione* – che costituiva una sorta di giornale di bordo in cui il nocchiero effettuava il punto sulla rotta seguita, indicava (e ribadiva) le mete prefissate e non era mai dimentico, per così dire, di incoraggiare i partecipanti all'impresa. Si capisce allora come proprio queste *Premesse* rivestano spesso un ruolo importante e siano ai miei occhi meritevoli di particolare attenzione.

Nel secondo fascicolo del suo giornale il direttore poteva compiacersi per le «numerose adesioni, le collaborazioni o promesse di collaborazioni pervenuteci dai giuristi dottrinali e pratici»⁵⁰ venendo così confortato circa la «tempestività» della sua iniziativa volta alla riflessione e allo studio del diritto fascista ovvero di «quella cioè, tra le istituzioni del regime, destinata a durare più a lungo nei secoli»⁵¹. Pirro sembra così rinvenire e trovare negli ambienti culturali/scientifici quell'attenzione, o considerazione, che altrove gli era stata negata. Espressero il proprio plauso, tra gli altri, il Ministro per l'Educazione nazionale, Francesco Ercole, Giuseppe Bottai, sempre attento verso iniziative di siffatto tenore, Alfredo Rocco nonché diversi cattedratici – da Vittorio Scialoja a Giorgio Del Vecchio, da Dionisio Anzilotti ad Antonio Marongiu – ed anche esponenti della Suprema Corte – su tutti Mariano D'Amelio – e delle Corti di Appello che «ai buoni voti» aggiunsero «la designazione di numerosi magistrati nell'ambito delle rispettive giurisdizioni per le specifiche collaborazioni alle diverse materie giuridiche»⁵². Peraltro, solo dal numero del novembre 1939 (e sino a quello di gennaio-marzo 1942) compare l'indicazione del nome dei *collaboratori*. Una folta schiera, se è vero che ho contato non meno di quarantacinque

⁴⁹ Dal fascicolo n. 2 del primo anno (28 gennaio 1933) e sino al n. 6 del terzo anno (28 aprile 1935) il *Sommario* riportava questa quadripartizione ragionata (con la spiegazione delle quattro parti come succintamente riportato nel testo). Dai numeri successivi esso si presenta più snello, restando immutata la quadripartizione che però diviene eventuale nel senso che la sessione dedicata alla *Giurisprudenza* è talora omessa, come ad esempio nel fascicolo n. 3 del quinto anno (28 febbraio 1937). Aggiungo anche che, dalla fine del 1936, la quarta parte diviene *Rassegna critica* per cui qualche saggio di norma precedeva la *Rassegna delle opere* nonché la *Rassegna delle riviste*.

⁵⁰ Il contributo, senza titolo, era firmato *La Direzione* e copriva le pagine 3-4 del secondo fascicolo (anno primo) del giornale.

⁵¹ Ivi.

⁵² Ivi, p. 4.

nomi tra alti magistrati, avvocati e, soprattutto, docenti. Di tali ultimi mi limito a citare Ludovico Barassi, Widar Cesarini Sforza, Carlo Alberto Biggini, Ferruccio Pergolesi, Giacomo Perticone, Francesco Vito e Nicola Jaeger, poi giudice della Corte Costituzionale nella Repubblica⁵³. Peraltro pressoché tutte le Università del Regno erano rappresentate: da Milano a Macerata, da Perugia a Catania, da Bari a Napoli, da Trieste – con il suo Rettore, l'internazionalista Manlio Udina – a Genova ed a Roma, ovviamente. Molti tra questi però si limitarono ad un'adesione *simpliciter* formale in quanto non produssero contributi cartacei.

Tra i giudizi elogiativi di cui fu oggetto la pubblicazione mi limito a riportare quello di un Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, Ugo Aloisi:

[...] il Suo intendimento di illustrare, con metodo rigorosamente scientifico, il nuovo diritto dello Stato fascista, non può che riscuotere il plauso di quanti uomini di pensiero e di azione, riconoscono nella giustizia, che il diritto è chiamata ad applicare, il più saldo fondamento dello Stato. L'elaborazione dottrinale è il necessario presupposto della giurisprudenza. *Si accinga dunque al lavoro con entusiasmo da giovane, cioè con entusiasmo fascista e l'avvenire più radioso coronerà i suoi sforzi*⁵⁴.

Queste righe sono interessanti perché ben riassumono il senso delle altre note di compiacimento pervenute al direttore ma soprattutto perché fanno riferimento anche ad un importante dato anagrafico. E infatti la battaglia, e la polemica, portata avanti da Pirro prima e da Petrone poi acquisirà anche i contorni di una vera e propria disputa generazionale in specie nei confronti dei vecchi professori considerati freddi, quando non restii, nei confronti del celebrato nuovo corso.

⁵³ Circa le (indolori, ben spesso) continuità tra regime e Repubblica, rinvio a H. WOLLER, *I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia 1943-1948*, Bologna 1997.

⁵⁴ *Alcuni giudizi sulla nostra Rivista*, in DF, I, 2 (gennaio 1933), p. 78 (si riportano i molto favorevoli giudizi anche di Francesco Ercole, Ministro per l'Educazione Nazionale, Giuseppe Bottai, Ministro di Stato, Mariano D'Amelio, Primo Presidente della Corte di Cassazione, Adolfo Giaquinto, Avvocato Generale della Corte di Cassazione, Antonio Azara, Segretario Generale della Commissione per la riforma dei Codici, Vincenzo Casoli, Primo Presidente della Corte di Appello di Torino, Giulio Ronga, Presidente della Magistratura del Lavoro della Corte di Appello di Roma, Gino Olivetti, Segretario generale della Confindustria, Silvio Pivano, Rettore della R. Università di Torino). Corsivo mio.

3. *Gli itinerari dottrinali e le polemiche. a) In particolare la ricerca dell'autonomia scientifica (e didattica) del diritto fascista e dei relativi Principi fondamentali*

Dopo aver ragionato in merito all'*animus* della Rivista, interrogiamoci ora circa il perimetro concettuale all'interno del quale prese forma e sostanza questo progetto. Non essendo certo possibile dare conto di tutti i filoni di indagine perseguiti, mi limito ad enucleare i più significativi itinerari dottrinali che vennero tracciati prima e percorsi poi. Si dispiega un processo continuo serrato e assolutamente coerente di acquisizioni per cui gli snodi essenziali ruotano intorno a taluni motivi estremamente ricorrenti – e in maniera a volte verrebbe da dire quasi ossessiva – e preponderanti tra le pagine del periodico.

Abbiamo osservato come sul tavolo da lavoro è chiaramente posto il 'diritto fascista'. Ebbene occorre elaborarne e decretarne l'autonomia scientifica, consentendo codesta operazione di studiarlo nella maniera più rigorosa e analitica possibile così favorendone una nitida messa a fuoco, e poi quella didattica, affinché le giovani generazioni studiose possano conoscerlo e apprendere, venendone – sottinteso logico essenziale – plasmate. Da ultimo (ma decisivo), appare contestualmente imprescindibile – nel procedere alla elaborazione quanto meno dei principi essenziali (qualificanti) di questo diritto – un preciso cangiamento di paradigma volto all'affermazione di una nuova scienza – ma anche e soprattutto una novella sensibilità e coscienza per gli (e negli) studiosi – per il tramite della quale declinare la rivoluzione fascista in coerenti obiettivi.

Rispetto a ciò, il foglio cercherà, e solleciterà – a più riprese – una collaborazione con studiosi e scienziati del diritto che non mancherà di ottenere riscontri meritevoli di attenzione⁵⁵.

Ma procediamo con ordine.

Il vero e proprio *fil rouge* della Rivista – il motivo dominante e il carattere di gran lunga ricorrente – è costituito dal serrato impegno orientato a precisare i caratteri del diritto fascista onde procedere nel senso di attribuirgli il ruolo e la posizione che merita all'interno del vasto pelago giuridico. Un simile operare si risolveva nel ritagliare l'apposita, ed esclusiva, autonomia di tale diritto.

Il programma non era privo di ambizioni.

⁵⁵ Sul fascicolo di apertura gli entusiasmi non erano stati assenti: «certamente questo modesto periodico si renderà subito insufficiente per soddisfare gli studiosi fascisti che vorranno servire l'Idea anche nel campo del diritto. Altri però ne sorgeranno fino a preparare quel clima scientifico per la costituzione di quella Scuola del diritto fascista da noi auspicata» (PIRRO, *Il diritto fascista*, cit. nt. 41, p. 18).

Dire autonomia equivaleva a dire esistere o, ancor più, esser-ci e quindi, in ultima analisi – ed è ciò che più conta – ricevere legittimazione a inserirsi nel panorama giuridico, nel dibattito scientifico. Significava (poter) partecipare a pieno titolo ad una partita, *rectius* una sfida, ambiziosa e difficile ma esaltante perché ricchissima di possibilità di sviluppi ed evoluzioni. E s’aggiunga che enucleare individuare e tracciare i confini del diritto fascista si risolveva già (pure e al contempo) nel (molto contribuire a) definirlo. Così procedendo il passaggio successivo si identificava giocoforza nell’orientare gli sforzi ermeneutici/interpretativi alla volta della enunciazione dei principi fondamentali di questo diritto. Aggiungo che, in codesta lucida e inesausta operazione di precisazione degli obiettivi, la consapevolezza – e maturità – più fruttuosa coincide con la fase in cui la direzione del foglio è affidata a Petrone.

Così, il diritto fascista si presenta, nella riflessione di Pirro, quale un «diritto nuovo e non, soltanto, *riformato*», frutto della grande rivoluzione del '22 che, foriera di sollecitazioni e sviluppi profondi, impone ed esige radicali ripensamenti⁵⁶. Un diritto che – ricalcando il pensiero del Duce per come era stato declinato, e sviluppato, nella ben nota voce *Fascismo* pubblicata sulla *Enciclopedia Italiana di Scienze Lettere ed Arti* – ripudiava l’egualitarismo di schietta matrice giusnaturalistica consacrato dalle (e nelle) conquiste della Rivoluzione ottantanovarda cui la tradizione giuridica italiana, primariamente codicistica, risultava ancora aggiogata, per proclamare quell’epoca radicale che esattamente sul terreno del giure ritrovava la sua vocazione più autentica e sincera. Un diritto dinamico, giacché alla perenne volta di nuovi orizzonti da traguardare, politicamente (ben) orientato, e quindi insofferente a troppo rigide e astratte costrizioni dogmatiche, poggiante invece su di «una visione veramente organica della società»⁵⁷ tale per cui lo Stato – autentico e genuino «fatto spirituale e morale» – conosce, e scopre e rivela, i suoi punti cardinali nella «autorità», nell’«interventismo», nello «integralismo» e nel «corporativismo»⁵⁸. Il nuovo ordine dovrà poggiare sopra due figure essenziali: il «cittadino-la-

⁵⁶ B. PIRRO, *Premessa*, in DF, III, 1-3 (gennaio 1935), p. 7: «conseguentemente occorre, allora, domandarsi: ‘i rabberciamenti, i coordinamenti che si tentano per sostenere l’impalcatura di un diritto che non è più il *nostro* sono quindi destinati presto o tardi a fallire e solo, invece, una elaborazione radicalmente nuova, nelle premesse e nei presupposti, desunti dai reali e nuovi fattori politici e sociali che viviamo, potrà dire di avere assolto allo sviluppo immancabile che la Rivoluzione ha da avere nella creazione e diffusione del *suo* diritto?».

⁵⁷ B. PIRRO, *Introduzione e istituzioni di diritto fascista*, in DF, III, 4-6 (aprile 1935), p. 137.

⁵⁸ *Ibid.*, p. 140.

voratore, produttore» nonché il «cittadino-soldato, guerriero»⁵⁹: il primo lavorerà e si adopererà per creare e consolidare quell'ordine e il secondo per proteggerlo e consentirgli di prosperare. Il diritto, mirabile prodotto degli sconvolgimenti politici e sociali mussoliniani, dovrà accompagnare questi e consolidarli in una operazione di continuo (auto)ripensamento in cui destinata, sin da subito, a cadere non può che essere, primariamente, la classica distinzione tra diritto pubblico e privato, giusta la formula «tutto nello Stato, nulla contro lo Stato, nulla al di fuori dello Stato»⁶⁰.

Tutto questo, ovviamente, richiede, e anzi presuppone, un atteggiamento di adeguata apertura ai recenti, e inediti, indirizzi da parte di una scienza giuridica che si vuole abbandoni per sempre quello che, di volta in volta, è chiamato «quietismo», «spirito borghese» o «vecchia criteriologia»⁶¹.

Nell'ottobre del 1936 Corrado Petrone reca, in argomento, il suo contributo. Si tratta di interventi che si riveleranno in grado di animare un dibattito e richiamare l'attenzione di una parte almeno della comunità scientifica. Già la data non è casuale. In quell'anno, infatti, egli aveva ottenuta – e proprio insieme a Pirro⁶² – la libera docenza in *Introduzione alla storia e principi di diritto fascista*, impartita (ma vorrei dire officiata) presso la Facoltà di Scienze politiche della regia Università di Roma⁶³. Il riconoscimento di tale disciplina era stato testé voluto dal Ministro dell'Educazione nazionale, il quadrumviro Cesare Maria De Vecchi, e rientrava chiaramente in quel «processo di 'fascistizzazione' della scuola»⁶⁴ – più in gene-

⁵⁹ *Ibid.*, p. 139.

⁶⁰ *Ibid.*, p. 161. La novella «ripartizione del diritto fascista» si sarebbe dovuta suddividere (pp. 168-169) in un Diritto statale generale ('Ordinamento', corrispondente grosso modo al diritto costituzionale, e 'Svolgimento', ovvero il diritto amministrativo) e in un Diritto statale particolare articolantesi in numerose branche: Diritto corporativo, militare, penale, penitenziario, finanziario, giudiziario, aeronautico, coloniale, delle genti, ecclesiastico e sociale (il Diritto sociale, dato dalla fusione del Diritto civile con quello commerciale, appariva, non a caso, in ultima posizione).

⁶¹ *Ibid.*, pp. 173-175.

⁶² Tra le opere di Bernardo Pirro menziono: *La dottrina del fascismo nell'opera di Michele Bianchi*, Roma 1938; *Principi fondamentali della dottrina del fascismo: il principio corporativo*, Roma, 1938; *Principi di storia e dottrina del fascismo*, Roma 1942.

⁶³ Ntt. 19 e 109 del presente lavoro.

⁶⁴ E. SANTARELLI, *De Vecchi Cesare Maria*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 39, Roma 1991, p. 527. De Vecchi (1884-1959) fu Ministro dell'Educazione nazionale dal gennaio 1935 al novembre 1936. M. OSTENC, *La scuola italiana durante il fascismo*, Roma-Bari 1981, p. 215 ha osservato che «con De Vecchi il rumore degli stivali risuona fino nelle aule scolastiche».

rale della cultura e dell'insegnamento – che andava nel medesimo torno di tempo conoscendo marcate spinte acceleratorie. In tale movimento sussultorio, perché a strappi molto più che cheto e pacato, Petrone rilancia e chiede a gran voce «di incasellare nell'ufficiale insegnamento universitario *nuove e ben salde cattedre di 'Principi di diritto fascista'*»⁶⁵ del resto stimate coincidenti «con le più elementari ragioni interpretative e valorizzatrici dei bisogni e degli interessi fondamentali dell'era fascista»⁶⁶. Nel novembre Giuseppe Bottai sostituiva De Vecchi. Il nuovo Ministro inviava una lettera al giornale in cui giustificava la deprecata mancanza adducendo ragioni destinate a lasciare insoddisfatto Petrone⁶⁷ il quale tornava a reclamare la «autonomia scientifica della disciplina *Principi di diritto fascista*» da reputarsi come una sorta di «orientamento giuridico generale» per gli studenti. Quindi andava direttamente al 'nocciolo della questione':

Si ritiene o no che il fascismo va dettando nuovi principi giuridici che sconvolgono alle fondamenta il tradizionalismo ed il tecnicismo liberale, dando vita a nuovi fiorenti istituti e trasformando profondamente le varie discipline giuridiche, pubbliche e private? Si ritiene o no necessario che detti nuovi principi debbano essere incasellati in una nuova disciplina giuridica generale che serva di orientamento e guida ai giovani fascisti che si incanalano nello studio del diritto? La Rivoluzione Fascista, nella sua ferrea logica, non può darci che una risposta affermativa.

Allora noi fascisti – che ci rifiutiamo sdegnosamente di metterci al seguito dei vecchi professori liberali che ancora infeudano le cattedre universitarie – [...] siamo disposti ad attendere che l'idea trovi la sua logica concretizzazione⁶⁸.

In effetti, la strategia di Petrone è chiara e lucida: ragioni etiche e po-

⁶⁵ C. PETRONE, *Rassegna critica*, in DF, V (1), ottobre 1936, p.112 (corsivo mio).

⁶⁶ Ivi.

⁶⁷ DF, V (2), dicembre 1936, pp. 259-260. La missiva bottaiana risultava tutta incentrata su di un piano formale e burocratico/amministrativo destinato a lasciare inappagato Petrone. Il gerarca, ad esempio, ricordava che «precisamente nella R. Università di Perugia (Facoltà di Scienze Politiche) al detto insegnamento è assegnato un posto di ruolo, così che risulta anche accolto il voto di fare tale materia l'oggetto di una vera e propria cattedra universitaria. Circa poi la possibilità di assegnare a tale disciplina un posto di ruolo anche presso altre Università, la questione potrà essere esaminata in seguito, in relazione alle esigenze didattiche delle Università che rilasciano la laurea in Scienze Politiche. Come vedi, dunque, le tue preoccupazioni non hanno ragione di essere».

⁶⁸ *Ibid.*, p. 262.

litiche, assai prima che giuridiche, esigono l'«autonomia scientifica e didattica»⁶⁹ del diritto fascista ed è interessante rilevare come i due aspetti – lo studio e l'insegnamento – siano strettamente interrelati, presupponendosi a vicenda.

Lo studioso non lesina energie: anima la lotta cartacea sul suo periodico, pubblica una monografia – intitolata *Principi di diritto fascista*⁷⁰ e fatta recapitare al Duce⁷¹ – e non manca di stilare un pro-memoria per le Autorità – inviato al potente Sebastiani⁷² – in cui ribadisce l'opportunità della istituzione ufficiale dell'insegnamento⁷³, da lui sino ad allora impartito dallo *studium* romano come «materia né obbligatoria, né complementare, e quindi non utile dal punto di vista accademico»⁷⁴ ma – ad onta di ciò – frequentata e seguita da un buon numero di studenti⁷⁵. Né si limita a questo. Infatti egli promuove quello che definisce un vero e proprio *referendum* tra gli studiosi perché facciano conoscere la loro opinione al riguardo⁷⁶. Su tale iniziativa appare opportuno sostare brevemente.

b) *Il referendum di Petrone e l'idea della creazione dell'Istituto di diritto Fascista*

A merito di Petrone occorre anticipare che non si trattò del classico

⁶⁹ C. PETRONE, *Autonomia scientifica e didattica dei Principi di diritto fascista*, in DF, V, 4 (aprile 1937), pp. 477-485 (era la prolusione al Corso di *Principi di diritto fascista* tenuta da Petrone nell'Università di Roma per l'anno accademico 1936-37). Si veda anche B. PIRRO, *Autonomia scientifica dei principi di Diritto Fascista*, in DF, V, 3 (febbraio 1937), pp. 357-367.

⁷⁰ C. PETRONE, *Principi di diritto fascista*, Roma Conquiste dell'Impero, 1937.

⁷¹ Il 13 settembre 1937 P. inviava il volume al Segretario particolare di Mussolini, Osvaldo Sebastiani, perché facesse avere al Duce questo lavoro definito il «I corso universitario di una nuova disciplina mirante ad individuare i salutarî principi giuridici fascisti»: ACS, SPD, CO (1922-1943), b. 1586, f. 518430 *Petrone avv. Corrado*.

⁷² Nel maggio 1937 Petrone aveva fatto pervenire il documento a Sebastiani il quale, a sua volta, l'aveva girato al Ministro dell'Educazione nazionale: ACS, SPD, CO (1922-1943), b. 1586, f. 518430 *Petrone avv. Corrado*.

⁷³ Il testo del pro-memoria in *Per i 'Principi di diritto fascista'*, in DF, V, 5 (giugno 1937), pp. 593-595.

⁷⁴ *Ibid.*, p. 595.

⁷⁵ «Facciamo presente che presso la R. Università di Roma, mentre per alcune materie [...] insegnate da professori di ruolo, le richieste di esami sono state scarse o addirittura negative, per i *Principi di diritto fascista* sono state presentate 24 domande, tanto che si è dovuta istituire un'apposita commissione esaminatrice, composta dai proff. Balzarini, Petrone e Pirro. Non è questa una prova indiscussa che nelle Università italiane è sentita, è voluta la istituzione di questa nuova disciplina?», *ivi*.

⁷⁶ *Ibid.*, p. 596: «con il prossimo numero avrà inizio il nostro *referendum*, che mira a fornire al Ministro dell'Educazione nazionale elementi definitivi di chiarificazione».

sasso scagliato nello stagno e destinato ad affondare nella indifferenza silente degli spettatori.

Al contrario, la proposta – lanciata nel giugno 1937 e specificamente indirizzata a «quei professori universitari che hanno del tutto superato il tecnicismo liberale giuridico ovvero non vi hanno mai aderito» – non mancò di destare interesse. Infatti, già nell'agosto successivo pervenivano i pareri di tre studiosi – Sergio Panunzio⁷⁷, Gaspare Ambrosini e Beniamino Petrone – di diversi studenti, sempre stimolati e sollecitati ad aderire e partecipare alle iniziative volta a volta proposte e suggerite dalla Rivista, e di un uomo politico. Quest'ultimo – Mario Muzzarini, presidente della Confederazione fascista degli agricoltori – non andava in realtà oltre una generica, ma convinta, adesione sul presupposto della «necessità di una totale penetrazione dello spirito fascista negli studi giuridici»⁷⁸. Particolarmente lucido articolato e pensato è il contributo di Panunzio. Non sorprende. Costui – chiamato alla Facoltà romana di Scienze politiche nel 1927 divenendone presto figura di spicco e presenza forte⁷⁹ – andava orientando i suoi sforzi speculativi circa la messa a fuoco della natura, dell'essenza e, in misura specifica, dell'«organizzazione dello Stato fascista»⁸⁰. Ne sarebbe sortita, nel 1936, la nota *Teoria generale dello Stato fascista* in un clima culturale/scientifico che vedeva proprio allora cominciare a incrinarsi seriamente la posizione monolitica della scienza costituzionalistica⁸¹ che – a seguito delle continue riforme sugli assetti del potere nonché di una, nitidamente percepibile, (ulteriore) accelerazione totalitaria – rifletteva ora in profondità, tra l'altro, circa «la compatibilità del nuovo assetto con lo stesso Statuto albertino»⁸². Questo è il contesto in cui il giurista di Molfetta – del

⁷⁷ In merito a Sergio Panunzio (1886-1944) «presenza costante nel dibattito politico e culturale del Ventennio» mi limito a rinviare a D. IPPOLITO, *ad vocem*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII – XX secolo)*, dir. da I. . Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti, II, Bologna 2013, pp. 1500-1502 (citazione a p. 1501. D'ora in avanti citerò il *Dizionario* semplicemente DBGI).

⁷⁸ *Per i principi di diritto fascista*, in DF, V, 6 (agosto 1937), p. 697.

⁷⁹ Si veda nt.109.

⁸⁰ P. RIDOLA, *Sulla fondazione teorica della 'Dottrina dello Stato'. I giuspubblicisti della Facoltà romana di Scienze politiche dalla istituzione della Facoltà al 1943*, in *Passato e presente delle Facoltà di Scienze politiche*, a cura di F. Lanchester, Milano 2003, p. 130.

⁸¹ F. LANCHESTER, *La dottrina giuspubblicistica italiana alla Costituente: una comparazione con il caso tedesco*, in ID., *I giuspubblicisti tra storia e politica. Personaggi e problemi nel diritto pubblico del secolo XX*, Torino 1998, p. 72 (più in generale, pp. 63-78).

⁸² GENTILE, *La via italiana al totalitarismo*, cit. nt. 38, pp. 203 ss.

resto «uomo di scienza e di azione»⁸³ – scrive a Petrone.

Panunzio ricorda che nel 1926 aveva presentato a Mussolini lo «schema di progetto» da cui sarebbe nata la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Perugia⁸⁴ per la quale – con la collaborazione del Preside di Giurisprudenza, Angelo Criscuoli – aveva pensato ad un insegnamento denominato *Sistema della Legislazione fascista* perchè ritenuto meglio rispondente al fine di assicurare un «maggior grado di organicità della disciplina»⁸⁵. La proposta era stata però fatta cadere a livello ministeriale. L'accademico ha ben chiaro in mente come procedere all'ordinata sistematizzazione di quella che definisce la 'Enciclopedia giuridica' cioè la suddivisione del possente e nobile tronco del sapere giuridico nei diversi rami delle discipline. Posto che il diritto fascista appare ancora, per ovvie ragioni, un *quid in definiendum* si rivela opportuno che «tutte le singole leggi che si vanno, dall'inizio del Regime, emanando siano messe e prese insieme e studiate a titolo provvisorio in quella specifica 'disciplina' che è il *Sistema della Legislazione*»⁸⁶. Una materia, del resto, per sua natura destinata «a scomparire e a dare il posto, senz'altro, all'insegnamento del diritto in tutte le sue specificazioni, il quale diritto, preso nella sua totalità ed in ogni sua molecola, nel nuovo clima storico, a Legislazione spiegata, concretamente non meno che astrattamente, non può che essere fascista»⁸⁷. La implacabile ghigliottina della logica è attivata: fintanto che il fascismo non ha egemonizzato il mondo giuridico nella totalità dei suoi gangli ha dunque ragione di esistere il *Sistema* destinato, poi, a venir riassorbito dalle varie, singole, discipline. Fino ad allora però è molto auspicabile il novello insegnamento da impartirsi, peraltro, non solo nella Facoltà di Scienze politiche ma anche in quelle di Giurisprudenza ed Economia⁸⁸.

Gaspare Ambrosini – studioso versatile che, dopo i primi interessi di

⁸³ P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000, p. 150 (pure pp. 151-163). Nel medesimo volume, su W. Cesarini Sforza, pp. 163-171.

⁸⁴ Su questa Facoltà, «destinata a formare i quadri e i funzionari ('gli operai dello Stato') del nascente 'Stato nuovo' mussoliniano» si veda F. TREGGIARI, *Università e giuristi a Perugia (1925-1945)*, in *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, a cura di M. Cavina, Bologna 2014, p. 230. Circa il ruolo decisivo attribuito dal regime alla città di Perugia si rinvia a L. DI NUCCI, *Nel cantiere dello Stato fascista*, Bologna 2008, pp. 69-90 (a p. 71 si ricorda come si volesse far divenire Perugia la «Oxford italiana»).

⁸⁵ *Per i principi di diritto fascista*, in DF, V, 6 (agosto 1937), p. 690.

⁸⁶ *Ibid.*, p. 691.

⁸⁷ *Ibid.*, p. 692.

⁸⁸ *Ibid.*, p. 693.

stampo ecclesiasticistico, aveva virato con decisione verso il diritto costituzionale⁸⁹ – suggerisce rivelarsi preferibile che l'insegnamento in questione, ritenuto opportuno, assuma la più acconcia denominazione di *Principi dell'ordinamento Fascista* o *Principi del Regime Fascista* sul presupposto che «fanno pensare a qualche cosa di più dello stretto diritto, e perciò sarebbero più rispondenti alle finalità della nuova disciplina, e ne fonderebbero meglio l'autonomia»⁹⁰. Chi aderisce *toto corde* all'iniziativa è il giuspubblicista Beniamino Petrone⁹¹ al quale «appare incontestabile la necessità ed *urgenza* di una generalissima, preliminare, propedeutica disciplina che [...] elabori ed affini, in autonomo campo visivo, i fondamentali criteri che ispirano ed alimentano la grandiosa riforma del mondo giuridico che è in corso ad opera del Fascismo»⁹².

La *Direzione* del periodico si dichiarava molto soddisfatta per i positivi riscontri⁹³, attaccava il «misoneismo scientifico» cieco e sordo verso il nuovo corso⁹⁴ e ribadiva «le ragioni notevolissime e imprescindibili che

⁸⁹ Gaspare Ambrosini (1886-1985) proprio in quel 1937 era stato «chiamato alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma sull'insegnamento di Diritto coloniale e poi sulla cattedra di Vittorio Emanuele Orlando», R. BIFULCO, *ad vocem*, in DBGI, I, p. 51.

⁹⁰ *Per i principi di diritto fascista*, in DF, V, 6 (agosto 1937), p. 695.

⁹¹ Nt. 109 di questo lavoro.

⁹² *Per i principi di diritto fascista*, in DF, V, 6 (agosto 1937), pp. 696-697 (corsivo dell'autore) che termina il suo pensiero: «così soltanto, e cioè con la urgente e non più procrastinabile istituzione di detta autonoma generica disciplina, si potrà dare all'opera riformatrice fascista ed allo spirito di comprensione degli intellettuali italiani quella unità e chiarezza organica di vedute e di collaborazione attiva che valgano ad assicurare al grandioso programma di rinnovamento un processo di assestamento razionale e perfetto: razionale e perfetto di fronte alla storia del passato e, più ancora, di fronte alla storia dell'avvenire».

⁹³ «Larghissimo, dunque, è stato il consenso sull'opportunità attuale dell'istituzione di una disciplina che investighi e definisca i nuovi principi giuridici, in base ai quali si vanno man mano trasformando sulle loro varie branche i sistemi di diritto pubblico e privato», *ibid.*, p. 702.

⁹⁴ «Nei tempi moderni, molti tra i così detti tecnici del diritto sono convinti che esistano ormai *sub specie aeternitatis* varie specializzazioni del diritto (civile, commerciale, penale finanziario, amministrativo, corporativo, costituzionale ecc.), per cui si possa e si debba parlare esclusivamente di modifiche di esso ovvero di ulteriori specificazioni e suddivisioni degli stessi, e non già di un nuovo diritto generale che prenda il nome della Rivoluzione Fascista. Orbene è proprio questo misoneismo scientifico che bisogna a qualunque costo superare. Non è il vecchio diritto civile che continua, non è il vecchio diritto penale che si perpetua, non è il tradizionale diritto amministrativo che vive tuttora; sono invece in elaborazione nuove discipline fondate su nuovi salutarî concetti giuridici. È rimasto il nome classico, la crosta antica di demarcazione, ma il contenuto è profondamente trasformato! Al diritto liberale si è sostituito, nelle varie discipline giuridiche, il diritto fascista», *ibid.*, pp. 704-704.

reclamano senza ulteriori indugi» l'agognata «autonoma disciplina scientifica e didattica»⁹⁵.

I caldi entusiasmi dell'estate del '37 dovettero più o meno repentinamente raffreddarsi prima e congelarsi poi se è vero che del *referendum* si perdono le tracce per oltre due anni, tornando alla ribalta soltanto alla fine del 1939. È facile opinare nel senso che una forte, e innegabile, rinnovata sollecitazione pervenne dalla decisione della Facoltà di Giurisprudenza romana – di cui era preside dal settembre 1938 un giurista vicino al regime quale lo storico del diritto Pier Silverio Leicht⁹⁶ – di comprendere «fra le materie affini la disciplina *Principi di diritto fascista*»⁹⁷. Il dibattito così si rianimava tanto che giungevano al giornale i contributi di Widar Cesarini Sforza⁹⁸, Guido Zanobini⁹⁹, Antonio Falchi¹⁰⁰ e Renzo Sertolis

⁹⁵ *Ibid.*, p. 705 ove si legge anche: «risulta *ad abundantiam* l'urgenza della soluzione totalitaria del problema da noi auspicata. Si tratta – affermiamo con piena coscienza – dell'adozione di un provvedimento squisitamente fascista ed in perfetta linea con l'inesauribile spirito rivoluzionario del nostro dinamico Regime». In precedenza (p. 703) si era scritto che «non bisogna abbandonare la denominazione *Diritto fascista* anche se essa può dare a priva vista luogo ad equivoci e può consentire a qualche pubblicista la facile critica che oggi tutto il diritto è fascista e che quindi non può essere chiamato *Diritto fascista* una determinata disciplina. Orbene, noi vogliamo appunto che questa materia generalissima eviti l'equivoco di far pensare ad un determinato diritto, privato o pubblico; vogliamo che, attraverso il prisma di quella generica disciplina senz'altro si pensi a tutto il diritto che il fascismo crea giorno per giorno, nel campo pubblico e in quello privato».

⁹⁶ Su Pier Silverio Leicht (1874-1956) G. FERRI, *ad vocem*, in DBGI, I, pp. 1161-1162.

⁹⁷ *Per i principi di diritto fascista*, in DF, VIII, 1-2 (novembre 1939 – febbraio 1940), p. 75 (e poi p. 76): «quest'anno un passo avanti è stato compiuto verso il raggiungimento della mèta. Il Consiglio dei Professori della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Roma ha per l'anno accademico 1939-40 compresa fra le materie affini la disciplina *Principi di diritto fascista*, presentemente svolta nella predetta Università da tre liberi docenti. Dato che è il Ministero dell'Educazione Nazionale che fissa le materie normali e quelle complementari per tutta l'Italia, il massimo che poteva essere concesso a favore della nuova disciplina è stato fatto dalla Facoltà romana. [...] Dopo di che possiamo confermare la nostra fondata speranza che il fascistissimo Ministro dell'Educazione Nazionale non mancherà per l'anno 1940-41 ad accogliere integralmente la nostra proposta. Intanto teniamo a far presente che all'unica sessione di esami concessa nel 1936 decine e decine furono gli studenti presentatisi, che numerosi sono anche i giovani laureati che hanno inutilmente manifestato il desiderio di prendere la libera docenza nella predetta materia e che infine non pochi sono i professori universitari che, completamente o con qualche riserva, hanno aderito alle nostre idee».

⁹⁸ Riguardo la figura di Widar Cesarini Sforza (1886-1965): C. LOTTIERI, *ad vocem*, in DBGI, I, pp. 514-517. Sul periodo romano dello studioso: G. CARCATERA, *Widar Cesarini Sforza alla 'Sapienza'*, in *I filosofi del diritto alla 'Sapienza' tra le due guerre*, a cura di G. Bartoli, Roma 2017, pp. 109-121 (ma in questa collettanea anche G. BARTOLI, *Il diritto tra idea e fenomeno: il 'caso' Widar Cesarini Sforza*, pp. 531-572).

Salis. Il ventaglio delle risposte era cangiante oscillando da un lato tra il dissenso radicale di Zanobini – a detta del quale era già di per sé sufficiente il Diritto costituzionale, calamitante nella sua orbita i *Principi*¹⁰¹ – e quello appena più sfumato di Cesarini Sforza – orientato nel senso di ribadire «l'organicità degli studi per la laurea in Giurisprudenza» tali da relegare, se del caso, l'insegnamento in questione ad un semplice «corso libero»¹⁰² – e dall'altro tra l'assentimento condizionato di Falchi – per cui si stimava meglio acconciare per la disciplina la denominazione di *Principi generali dell'ordinamento vigente* – e quello «totalitario»¹⁰³ di Sertolis Salis. Costui – «figura molto prossima al regime»¹⁰⁴ – nell'attivazione dell'insegnamento dei *Principi* aveva scorto la possibilità di «ovviare all'inconveniente, spesso lamentato, dell'eccessivo frazionamento e delle troppo numerose specializzazioni, per così dire, della scienza giuridica»¹⁰⁵: la disciplina in parola avrebbe ricompreso tutti quei nuovi diritti meritevoli di attenzione come «il diritto razziale o razzista che dir si voglia»¹⁰⁶. Il riferimento non si presenta inutile o innocuo. Nel medesimo lasso di tempo in cui Corrado Petrone si batteva per l'istituzione della cattedra dei *Principi di diritto fascista* specularmente Stefano Mario Cutelli, dalla Direzione de *Il diritto razzista*¹⁰⁷, si faceva promotore di un piccolo ma agguerrito, e chiassoso, movimento che, agitando la bandiera dell'antisemitismo giuridico, puntava con deci-

⁹⁹ Su Guido Zanobini (1890-1964), «certamente annoverabile tra i maggiori amministrativisti italiani del Novecento», chiamato all'Università di Roma nel 1934, A. SANDULLI, *ad vocem*, in DBGI, II, pp. 2083-2086.

¹⁰⁰ Su Antonio Falchi (1879-1963), filosofo del diritto che insegnò a Genova dal 1925 al 1961: R. SAU, *ad vocem*, in DBGI, I, p. 816.

¹⁰¹ *Per i principi di diritto fascista*, in DF, VIII, 1-2 (novembre 1939 – febbraio 1940), p. 89.

¹⁰² *Ibid.*, pp. 85-86: «Questa infatti dovrebbe essere la funzione dell'insegnamento universitario non ufficiale: funzione ausiliaria e di fiancheggiamento, particolarmente desiderabile data la crescente complessità degli studi giuridici».

¹⁰³ *Ibid.*, p. 90 (così, Petrone, ne aggettiva l'adesione).

¹⁰⁴ GENTILE, *La legalità del male*, cit. nt. 9, p. 23 (alla nt. 36 s'aggiunge ch'egli – oltre ad essere docente incaricato di *Diritto coloniale* presso l'Università Statale di Milano e quella di Pavia – era membro dell'Istituto Fascista di cultura, consultore alla Scuola di mistica fascista, docente al Centro di preparazione politica del P. N. F. di Roma, consulente dell'Ufficio Studi e Legislazione presso il Direttorio Nazionale del P. N. F.). Circa la sua mancata epurazione rinvio a M. G. DI RENZO VILLATA, *La Facoltà di Giurisprudenza della Statale di Milano tra battute d'arresto e...voglia di ricominciare*, in *Giuristi al bivio*, cit. nt. 84, p. 84.

¹⁰⁵ *Per i principi di diritto fascista*, in DF, VIII, 1-2 (novembre 1939 – febbraio 1940), p. 88.

¹⁰⁶ *Ivi*.

¹⁰⁷ Diffusamente in GENTILE, *La legalità del male*, cit. nt. 9, pp. 44-61.

sione degna di miglior causa al riconoscimento – una volta di più scientifico e accademico – della relativa disciplina¹⁰⁸. Petrone e Cutelli, ambedue giuristi e Direttori di periodici, appaiono così figure molto simili e accomunate – oltre che nella fede cieca in Mussolini – nella battaglia per la netta e decisa fascistizzazione delle cattedre e del pensiero giuridico.

Codesta vicenda – i cui protagonisti gravitano, quasi nella loro totalità, nell'orbita dell'Università dell'Urbe¹⁰⁹ – si sarebbe invero trascinata a lungo ma il più volte auspicato riconoscimento ministeriale dell'insegnamento non avrebbe mai visto la luce, benché richiesto sino alla fine¹¹⁰.

¹⁰⁸ *Ibid.*, pp. 15-20.

¹⁰⁹ Più dettagliatamente, figuravano 'Professori liberi docenti' Presso la Facoltà di Giurisprudenza Beniamino Petrone – per *Diritto costituzionale* – e Bernardo Pirro – per *Storia e principii di diritto fascista* – mentre, in veste di 'Professori ordinari' figuravano Guido Zanobini – *Diritto amministrativo* – Widar Cesarini Sforza – *Filosofia del diritto* – e Gaspare Ambrosini per il *Diritto coloniale*. Appartenevano, invece, alla Facoltà di Scienze politiche – oltre, ovviamente, Sergio Panunzio, ordinario, sulla cattedra di *Dottrina dello Stato* – Corrado Petrone, libero docente per *Introduzione alla storia e principii di diritto fascista*. S'aggiunga che, alla Facoltà giuridica, tra i 'liberi docenti, erano compresi anche Carlo Costamagna – *Principii di legislazione fascista* – e Nicola Macedonio, *Introduzione alla storia e principii di diritto fascista*, laddove, a Scienze politiche, Renato Balzarini era 'incaricato' per il *Diritto corporativo*. Petrone, Pirro e Macedonio avevano conseguito la libera docenza insieme il 27 aprile 1936 (vedi nt. 59 di codesto lavoro). Per tutte queste notizie: Regia Università degli studi di Roma, «Annuario per l'anno accademico 1939-40», Roma 1940, pp. 213-249 (in particolare p. 216, p. 217, p. 225, p. 228, p. 230, p. 243, p. 245, p. 245, p. 249). In argomento rimando a M. CARVALE, *Per una storia della facoltà di Scienze politiche in Italia: il caso di Roma*, in «Le carte e la storia», I (1995), 2, pp. 17-28; E. GENTILE, *La Facoltà di Scienze politiche nel periodo fascista*, in *Passato e presente delle Facoltà di Scienze politiche*, cit. nt. 80, pp. 45-85; F. LANCHESTER, *Leopoldo Elia e la tradizione giuspubblicistica a "La Sapienza"*, in *La "Sapienza" del giovane Leopoldo Elia 1948-1962*, a cura di F. Lanchester, Milano 2014, pp. 3-8. Sulla Facoltà di diritto è utile I. BIROCCHI, *Sul crinale del 1944: Filippo Vassalli e la reinvenzione del ruolo della facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma dopo la caduta del fascismo*, in *Giuristi al bivio*, cit. nt. 84, pp. 259-272. Infine, tutt'altro che inutile ricordare che anche Salvatore Foderaro figurava tra i promettenti 'giovani studiosi' dal luminoso avvenire (quali Vezio Crisafulli, Vincenzo Mazzei, Vincenzo Gueli, Mario Nigro, Flaminio Franchini e Danilo De' Cocci) frequentanti, tra gli anni Trenta e Quaranta, l'Istituto di diritto pubblico e di legislazione speciale della Facoltà di Scienze politiche romana: RIDOLA, *Sulla fondazione teorica della 'Dottrina dello Stato'*, cit. nt. 80, p. 111.

¹¹⁰ In DF, X, 5 e 6 (luglio-ottobre 1942), *Per i Principi di diritto fascista*, pp. 209-214 si ripercorrevano le tappe della travagliata vicenda ricordando anche un colloquio, risalente al 1937, di Petrone e Pirro con il Ministro Bottai in cui quest'ultimo aveva dichiarato di «non essere affatto sostanzialmente contrario alla istituzione della nuova disciplina (precisata nel suo campo più strettamente giuridico) ma di ritenere il problema non ancora maturo presentandosi per esso opportune precisazioni scientifiche e dibattiti giornalistici prima che la scienza ufficiale e le autorità amministrative potessero prendere posizione e adottare decisioni» (pp. 211-212). Precedentemente (e analogamente), in DF, IX, 1 e 2 (novembre

Sorte non dissimile conobbe un'altra iniziativa di Petrone alla quale accenno soltanto. Alludo alla circostanza per cui sul già ricordato numero dell'agosto 1937 il nostro caldeggiava anche la creazione di un *Istituto di diritto Fascista* che, in tutto frutto della nuova era, si proponeva l'ambizioso fine di accompagnare la Rivoluzione dei fasci fornendo ausilio scientifico¹¹¹. Più precisamente, nella mente del suo ideatore – al quale, *ça va sans dire*, sarebbe spettata la Presidenza¹¹² – l'*Istituto* avrebbe vigilato «a che la novità fascista, nel dogma e nella storia della scienza giuridica, non venga travisata o comunque offuscata per scopi od interessi» senza omettere «la necessità di controllare, dirigere e integrare, e, soprattutto unificare, secondo i superiori principi della Rivoluzione, le attività dirette allo studio e alla diffusione in Italia e all'Estero, degli originali ordinamenti economici e giuridici del fascismo»¹¹³. Era così delineata una sorta di sommo custode e supremo garante dell'ortodossia giuridica in orbace. E non m'appare sprovvisto di valore, e significato, far presente, ed avvertire, che a ragionare entro il perimetro di tale figura concettuale – tracciando segni e immaginando scenari – Petrone si ritrovi in blasonata ed illustre compagnia, avendo avanzato proposte ben simili, quanto ad intenti e sviluppi, studiosi del calibro di Fulvio Maroi¹¹⁴ ed Emilio Betti¹¹⁵.

1940-febbraio 1941), *Per i Principi di diritto fascista*, pp. 43-50 s'era fatto il punto sulla questione e s'era data notizia dell'adesione (p. 49) del professor Giacomo Perticone «alla opportunità della formulazione dei *Principi generali dell'ordinamento fascista*» (entrambi i contributi erano firmati *La Direzione*).

¹¹¹ In DF, V, 6 (agosto 1937), pp. 739-742 è riportato il testo integrale dello *Statuto dell'Istituto di diritto Fascista*, composto da 13 articoli e datato 9 maggio 1937.

¹¹² Mentre il giornale di Petrone, *Il Diritto fascista*, sarebbe stato «l'organo ufficiale per gli atti e le manifestazioni dell'Istituto» (art. 13), *ibid.*, p. 742.

¹¹³ *Ibid.*, p. 740.

¹¹⁴ F. MAROI, *Per un Istituto Fascista del diritto*, in «La Vita italiana», LIII (1939), pp. 145-151. Maroi (p. 145) affermava con decisione «la opportunità della creazione di un organo di elaborazione, di propulsione, di coordinamento, di diffusione del movimento giuridico fascista, dei principi ed istituti cioè che sono espressione della dottrina fascista nel campo giuridico e di ogni suo progressivo sviluppo». Inoltre, individuava (pp. 146-149) le seguenti finalità dell'Istituto fascista del diritto: 1) presiedere «alla identificazione e segnalazione di quelle che sono le progressive esigenze giuridiche della nuova realtà sociale creata dal fascismo»; 2) «elaborazione dogmatica del nuovo diritto fascista [...] fin qui lasciata alla iniziativa individuale»; 3) ruolo essenziale nel campo «della nuova codificazione», di cui l'Istituto «potrebbe essere chiamato ad organizzare tecnicamente il lavoro di riforma legislativa»; 4) «divulgazione del pensiero giuridico mussoliniano nel mondo».

¹¹⁵ E. BETTI, *Sul Codice delle obbligazioni. L'influenza francese e l'esempio tedesco nel progetto (quarto libro) di riforma del Codice civile*, in «Monitore dei Tribunali. Giornale di Legislazione e Giurisprudenza civile e penale», LXXX (1939), p. 423: «per quel che riguarda l'*organizzazione*

Detto che tale proposta fa il paio con la precedente e ne costituisce anzi, in assoluta coerenza, un logico sviluppo aggiungo che pure l'esito è identico risolvendosi in nulla, nonostante l'idea fosse stata «esposta personalmente al Duce ed approvata entusiasticamente dall'Eccellenza Dino Grandi»¹¹⁶.

c) «*Contro le mummie liberali, afasciste e, talvolta, addirittura antifasciste*»: il coinvolgimento dei giovani

In questo paragrafo intendo soffermarmi su di un aspetto che considero particolarmente meritevole di attenzione.

Certamente una delle cifre, una delle maggiori, dell'avventura editoriale di Petrone è costituita da una costante attenzione nei confronti dei più giovani¹¹⁷, in particolare verso gli studenti dei Gruppi Universitari Fascisti. In ciò aveva svolto un ruolo decisivo l'essere stato, egli stesso, animatore e promotore di iniziative indirizzate alla gioventù studentesca anche molto riguardevoli quanto ad energie spese e risultati conseguiti¹¹⁸.

Il periodico si mostrò prodigo di ospitalità per i contributi dei giuristi in formazione, *in primis* studenti¹¹⁹: ne sortirono interventi a volte ancora

tecnica del lavoro di riforma, è da constatare con dispiacere che il nostro paese non ha ancora purtroppo un organismo analogo all'Accademia per il diritto tedesco. Si tratta di un organismo fondato nell'ottobre del 1933, destinato a mettere a profitto ai fini della riforma tutte le forze dei giuristi tedeschi e le loro competenze migliori: un organismo, la cui composizione è determinata appunto dal criterio della competenza tecnica, salva solo la pregiudiziale dell'appartenenza alla razza ariana, e non già rimessa al capriccio del caso o al giuoco delle aderenze personali. [...] Qui basterà aver segnalato quello che, a nostro avviso, sarebbe un esempio da seguire» (corsivo mio).

¹¹⁶ *Per i principi di diritto fascista*, in DF, X, 5-6 (luglio – ottobre 1942), p. 214 (firmato *La Direzione*).

¹¹⁷ Riscontro così, e confermo, che il «problema dei giovani» fu uno dei temi centrali della stampa fascista degli anni Trenta», R. DE FELICE, *Mussolini il duce. I. Gli anni del consenso 1929-1936*, Torino 1974, p. 103.

¹¹⁸ Nt. 12 di questo lavoro.

¹¹⁹ Nella *Premessa* (a firma *La Direzione*) a D.F., III, 7-9 (settembre 1935), pp. 215-216 può leggersi: «a cominciare dal prossimo fascicolo, sarà riservato un apposito numero di pagine per la pubblicazione periodica dei lavori di camerati dei GUF. Questa collaborazione avrà così un carattere sistematico, certamente produttivo di utili risultati per gli studi sulla nuova scienza giuridica nazionale che dobbiamo al Fascismo. A solo titolo di guida, indichiamo che daremo la preferenza ai lavori che tratteranno qualcuno dei seguenti argomenti: Presupposti storici e politici del diritto fascista; lineamenti scientifici e individualità del diritto fascista; Capo del Governo; Partito; Gran Consiglio del Fascismo; Sindacato fascista; Corporazione fascista; Consiglio Nazionale delle Corporazioni; Comitato Corporativo Centrale; principio costituzionale dello Stato fascista; Popolo; cittadino-produttore-soldato;

acerbi nella loro semplicità ma che dimostrano chiaramente – talora con l'ovvio (e facile) entusiasmo che, non di rado, li contraddistingue – un forte desiderio di partecipazione e di coinvolgimento. Così, in un editoriale del gennaio 1933, ci si compiaceva per «la schietta ed entusiastica collaborazione dei GUF, collaborazione di capitale importanza per l'esatta interpretazione, per lo studio e per il sempre maggiore incremento del diritto fascista»¹²⁰ e si indicava altresì una *Gara goliardica in diritto fascista pubblico* aperta a tutti i «giovani ossequenti»¹²¹. Insomma si trattava di stimolare la «elaborazione scientifica della gioventù fascista»¹²² dandole modo di esprimersi e rivelarsi¹²³.

Il giornale si ripropone senz'altro di fungere da palestra, luogo di scambio, confronto e discussione a vantaggio degli spiriti in formazione: proprio per tale ragione, perché il suo studio consente uno sguardo per così dire dal di dentro a queste dinamiche, riflettere su tale esperienza – in una prospettiva culturale politica e anche antropologica – mi è parsa

teoria delle fonti del diritto fascista; istituto della famiglia e della proprietà; attività e società commerciali; lineamenti storici del diritto fascista, ecc. [...] Sarà intensificata la parte dottrina, argomento al quale va ancora, e sempre, vivamente puntata la volontà studiosa e creativa dei giovani, con la guida dei rarissimi maestri (due o tre, in tutto), senza scoraggiamenti (per le temporanee vittorie della vecchia scuola), senza fretolosità (per dimostrare la capacità e il fondamento delle nostre ragioni) e con la netta fiducia nel trionfo della verità storica, politica e scientifica anche sul terreno della scienza giuridica».

¹²⁰ D.F., I, 4 (giugno 1933), p. 283.

¹²¹ Ivi: «il tema è il seguente: *Parallelo tra la forma di governo fascista e le forme di governo costituzionale e parlamentare*».

¹²² Nella *Premessa* a D. F., I, 9 - 10 (ottobre 1933), pp. 475. Inoltre (p. 476) si prorogava il termine di consegna dei lavori «coincidendo con la sessione autunnale degli esami universitari» e s'aggiungeva che «la Commissione giudicatrice della gara» era composta «come segue: S. E. on. Prof. Alfredo Rocco, Ministro di Stato e Rettore dell'Università di Roma, presidente; on. Prof. Sergio Panunzio e on. Avv. Vico Pellizzari, componenti». Nella *Premessa* a D.F., II, 3 e 4 (maggio 1934), p. 694 si precisava che avevano inviato lavori i GUF «di Alessandria, Bari, Cagliari, Cuneo, Napoli, Palermo, Pavia, Roma, Sassari».

¹²³ *Il Saggiatore. Rivista mensile di lettere*, IV, 6-7-8 (ottobre 1933) nel corso di una inchiesta sui giovani aveva raccolto una serie di testimonianze ad opera «di giovani forze, le quali, pur nelle differenze molte volte notevoli del loro atteggiamento spirituale, sono unite da una volontà di essere, di agire su una stessa realtà che rappresenta gli stessi problemi: che sono poi quelli veri, reali, quelli che contano» (pp. 242) ed aveva, tra gli altri, coinvolto il medesimo Petrone; costui nel suo contributo aveva ribadito con passione la necessità di «una concezione dualistica [...] che deve guidare nella vita culturale e pratica il nuovo italiano fascista: l'affermazione, il trionfo dell'io e l'affermazione, il trionfo della Nazione-Stato» (p. 361). Petrone era presentato come 'Segretario della Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria dell'Acqua, Gas e Elettricità' e quale 'Membro del Consiglio Nazionale delle Corporazioni' (p. 387).

operazione scientificamente utile. La Rivista come luogo primariamente di dibattito, e con ogni probabilità anche vivace, dunque. Se ne ha conferma in un documento dell'aprile 1942 in cui Petrone scrive al Duce al fine di informarlo circa le ultime attività promosse:

Sono terminate le riunioni dei redattori e collaboratori (vecchi e giovani delle ultime leve) di *Conquiste dell'Impero* e *Il Diritto Fascista*, delle quali ebbi a parlarVi nel colloquio che mi concedeste nello scorso gennaio. Ci siamo occupati dei problemi della rappresentanza politica e della rappresentanza sindacale, dei rapporti tra Sindacati e Corporazione, dell'autosufficienza economica e dell'azienda produttiva. Le varie relazioni e i risultati dottrinali raggiunti nelle discussioni saranno pubblicati nel prossimo numero de *Il Diritto Fascista*¹²⁴.

Come si vede, in questa occasione, ad essere passato sotto la lente aguzza dell'attenzione è l'intero mondo economico/sociale/produttivo studiato in tutte le sue, molteplici, implicazioni politiche e giuridiche¹²⁵. E ancora. In una lettera del febbraio 1938 indirizzata a Dino Alfieri – Ministro della Cultura Popolare – l'infaticabile direttore rimarca – e rivendica, non senza orgoglio – che la sua Rivista «è compilata da un gruppo di giovani professori e di giovanissimi laureati e studenti, ai quali si sono entusiasticamente uniti alcuni vecchi professori il cui indirizzo scientifico è stato ed è in perfetta linea con la nuova rigenerante concezione giuridica fascista»¹²⁶. Siamo ad un *punctum* – forse *al punctum* – decisivo. Il coinvol-

¹²⁴ In ACS, SPD, CO, b. 1586, f. 518430 *Petrone avv. Corrado*. La comunicazione termina come segue: «premesso che non è mancata qualche isolata voce eccessivamente sovvertitrice che ha parlato addirittura di crisi del sistema corporativo senza però sapere proporre nulla di concreto e costruttivo, in generale ci si è trovati d'accordo nei seguenti punti: 1) il sistema corporativo è saldo e fondato sulla realtà; vanno pertanto adottate modifiche non del sistema bensì nel sistema; 2) fulcri del sistema restano la Legge del 3 aprile 1926 e la Carta del Lavoro; 3) su tali granitiche basi vanno studiate le riforme che, al lume dell'esperienza, adattino i principi alla realtà economica e sociale» (corsivo mio). In DF, X, 3 e 4 (aprile-giugno 1942) – in una pagina intitolata *Discussioni utili* e firmata *La Direzione* – si dà conto di ciò (p. 95).

¹²⁵ Che rappresenta, in effetti, uno dei maggiori interessi di Petrone: CARVALE, *Una incerta idea*, cit. nt. 6, pp. 288-289. Per qualche aspetto del pensiero del nostro I. STOLZI, *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano 2007, p. 62 (nt. 119) nonché p. 117 (e nt. 78). C. MOZZARELLI, *Gerarchi/gerarchia*, in *Dizionario del fascismo*, cit. nt. 35, p. 587 rammenta che «il giurista Corrado Petrone [...] arriverà a proporre l'elezione dal basso dei gerarchi – termine spesso virgolettato – e il loro controllo da parte del popolo».

¹²⁶ In ACS, SPD, CO, b. 2351, f. 549258 *Petrone Corrado*. Il documento integrale in *Appendice documentaria* n. 3.

gimento dei giovani studiosi – oltre che rispondere, negli auspici, all’ambizione di creare una futura classe dirigente in camicia nera giacché perfettamente allineata e solidale con il regime – si palesava espressione di una vera e propria polemica generazionale condotta, non senza asprezza, avverso studiosi ritenuti irrimediabilmente ancorati a logiche dinamiche elaborazioni e riti sorpassati. Un mondo, con i suoi ardenti slanci giovanili, preme e spinge per sostituirsi ad un altro:

Così, mentre molte rassegne si addormentano e addormentano, nell’inane, anacronistica fatica di turibolare incensi a *mummie liberali, afasciste, e, talvolta, addirittura antifasciste, santoni più che sterili, dai quali nulla più esse sanno di poter attendersi*, noi offriamo ai nuovi e giovani studiosi nostri, d’oltralpe e d’oltremare, la elaborazione scientifica della gioventù fascista¹²⁷.

Concetto ribadito – nel settembre 1939 – in una missiva destinata a Sebastiani in cui si lamentava «l’opposizione aperta o celata di vari santoni universitari tuttora nostalgicamente agganciati a vecchie concezioni sociali»¹²⁸.

In realtà, e a ben guardare, nella filigrana della contesa si scorge, e si intuisce facilmente, il vero oggetto del contendere.

d) *L’eterno ritorno ovvero la questione del ‘metodo giuridico’*

Le polemiche che animano le ospitali pagine de *Il Diritto fascista* contro la cultura e il sapere scientifico tradizionale e pervicacemente non allineato – fisicamente rappresentato dagli «elementi professorali antifascisti»¹²⁹, individuati e additati soprattutto «negli ebrei e nei loro epigoni»¹³⁰, ritenuti

¹²⁷ *Premessa* a D. F., I, 9-10 (ottobre 1933), p. 475 (corsivo mio).

¹²⁸ In ACS, SPD, CO, b. 1586, f. 518430 *Petrone avv. Corrado*. Il documento integrale in *Appendice documentaria* n. 4.

¹²⁹ C. PETRONE, *Cultura ufficiale e cultura mussoliniana*, in D.F., VII, 1 (novembre – dicembre 1938), p. 54.

¹³⁰ «Osiamo chiedere che tutti i malati di lue culturale ebraica vengano inesorabilmente defenestrati dalle Università italiane. Ogni cattedra rappresenta un delicato posto di responsabilità che non può essere dato o conservato a elementi non ritenuti fascisti dal punto di vista culturale. Ma non basta, non basta fermarsi agli ebrei ed ai loro epigoni. Tra i vecchi e giovani maestri della vecchia scuola vi sono elementi ben più infidi di qualche ebreo spazzato giustamente via. [...] Questi professori non ebrei, ma che pur essendosi abbeverati più o meno palesemente a sorgenti giudaiche, sono riusciti a dare ai loro studi una parvenza di originalità, sono ben più pericolosi degli ex-alunni degli ebrei, in quanto la eliminazione di questi ultimi non potrà essere che questione di tempo, potendo essi essere facilmente individuati», *ibid.*, pp. 55-56.

ancora ampiamente dominanti nelle logiche universitarie¹³¹ – non sono che, in qualche modo, frammenti del conflitto dottrinale imperversante, nell'ora storica, sul terreno, accidentato e molto frequentato, del metodo giuridico¹³². Similmente, l'aver a lungo duellato per l'ottenimento dell'autonomia scientifica (e didattica) del diritto dei (e dai) fasci littori non rappresentava che un episodio, tra i molteplici, di quello scontro.

Si ponga ora mente alla circostanza temporale per cui l'avventura editoriale petroniana s'avvia – 28 ottobre 1932 – a dieci anni dalla presa del potere da parte di Mussolini e immediatamente dopo il I Congresso giuridico italiano, tenutosi tra il 5 e il 9 dello stesso mese a Roma, nella solennità della Sala di Giulio Cesare del Campidoglio. Inaugurando il simposio, Pietro de Francisci – da meno di tre mesi Ministro di Grazia e Giustizia¹³³ – lanciava per i giuristi italiani il «fortunato slogan»¹³⁴ per cui «a realtà nuova dogmatica nuova»¹³⁵. In fin dei conti, rispondendo alle sollecitazioni, Pirro e Petrone, a loro modo, non avevano fatto altro che raccogliere la sfida lanciata dal Guardasigilli.

Ho anticipato che sul fascicolo della Rivista del febbraio 1943¹³⁶ – in

¹³¹ «Ai posti migliori universitari ed anche alle più modeste cattedre non sono arrivati che gli allievi o dei professori ebrei o dei maestri non ebrei di nascita ma dalla mentalità e cultura indiscutibilmente antifascista. Tranne rare ma benefiche eccezioni, gli uomini politici riusciti ad entrare nelle Università, hanno prima dovuto, in buona o mala fede, innacquare molto della loro intransigenza, hanno dovuto aderire ad alcuni dei concetti fondamentali dei maestri. [...] Chi non è stato allievo di un professore ebreo, ovvero di un 'maestro antifascista' non entra nelle Università!», *ibid.*, p. 57.

¹³² Su cui, almeno, G. CIANFEROTTI, *Il pensiero di V. E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano 1980, pp. 271-308; COSTA, *La giuspubblicistica dell'Italia unita: il paradigma disciplinare*, cit. nt. 23, pp. 122-125; G. SPECIALE, *Verso un nuovo ordine*, in *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea*, a cura di P. Alvazzi del Frate, M. Cavina, R. Ferrante, N. Sarti, S. Solimano, G. Speciale, E. Tavilla, Torino 2018, pp. 411-415. Circa i rapporti dei giuristi vicini al regime nei confronti della tradizione giuspubblicistica italiana: M. FIORAVANTI, *Dottrina dello Stato-persona e dottrina della costituzione. Costantino Mortati e la tradizione giuspubblicistica italiana*, in *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, a cura di M. Galizia e P. Grossi, Milano 1990, pp. 92-114.

¹³³ Su Pietro de Francisci, romanista insigne, che aveva assunto la carica il 20 luglio 1932, succedendo ad Alfredo Rocco (e che restò a capo del ministero fino al 24 gennaio 1935): C. LANZA, *ad vocem*, in *DBGI*, I, pp. 675-678.

¹³⁴ C. LANZA, *La «realtà» di Pietro de Francisci*, in *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, cit. nt. 6, p. 228.

¹³⁵ P. DE FRANCISCI, *Discorso di S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia in Atti del I Congresso giuridico italiano, Le Discussioni*, Roma, 1933, p. 13. Tale Discorso venne poi pubblicato in varie sedi (dal *Diritto del lavoro* di Bottai alla *Rivista di diritto pubblico*).

¹³⁶ A titolo di curiosità aggiungo che proprio su questo numero del foglio, all'ultima pagina,

realtà rivelatosi l'ultimo numero del periodico, evidentemente di lì a breve travolto dagli accadimenti – si forniva notizia dell'affiancamento di Salvatore Foderaro a Petrone nella condirezione, comunicata allo stesso Capo del Governo¹³⁷. Qui interessa però molto la motivazione addotta: la scelta non possedeva «un valore meramente casuale» ma veniva giustificata sul presupposto che Foderaro era descritto come «un giovane che *sente vivamente i tempi nuovi e pur segue il metodo tecnico-giuridico*»¹³⁸. Poi si aggiungeva:

si vuole così sperare che questo nostro passo verso l'indirizzo tecnico tradizionale della dogmatica giuridica venga compreso nella sua debita portata¹³⁹.

L'editoriale segna un decisivo cambio di rotta nella strategia di Petrone. Costui dovette aver inteso che lo scontro frontale con i fautori della scienza giuridica tradizionale s'era al dunque risolto in un ben magro bottino quanto a risultati conseguiti e – reputato «superato quasi completamente il periodo distruttivo o rivoluzionario nel campo giuridico scientifico»¹⁴⁰ ovvero la fase pugnace e battagliera – riteneva ora conveniente e «opportuno, anzi necessario, uno stretto legame tra tecnica e vita

si forniva notizia della nascita di uno *Studio legale de 'Il Diritto fascista'* con le seguenti parole: «ad iniziare dall'anno XXI è annesso alla Rivista uno Studio Legale, il quale è diretto dal Prof. Avv. Salvatore Foderaro, al cui studio farà capo. Lo Studio tratta cause civili, penali ed amministrative dinanzi a tutte le giurisdizioni della Capitale; e si occupa altresì della consulenza, alla quale collaborano giuristi insigni, versati nelle varie branche del diritto, dando inoltre motivati pareri sull'opportunità di gravami e ricorsi. Possono altresì, presso la sede dello Studio, eleggere domicilio tutti gli avvocati e procuratori residenti nelle varie provincie. Gli avvocati e procuratori che intendano diventare corrispondenti dello Studio, possono rivolgersi alla sede de 'Il Diritto fascista', Corso Vittorio Emanuele 142 Roma».

¹³⁷ Riporto l'Appunto per il Duce' dei primi del '43 ove può leggersi: «DUCE! Animati dalla stessa Fedè ed uniti nello stesso Ideale, riprendiamo – quali Condirettori – nel nome Vostro, Duce, la pubblicazione de *Il Diritto Fascista* in quest'anno XXI. La nostra Rivista, pur conservando sempre la sua caratteristica peculiare di organo di avanguardia e di battaglia nel campo del Diritto, diventa ora altresì organo tecnico di dogmatica giuridica. Quale viatico ed ambito premio al nostro lavoro, Vi chiediamo, DUCE, di volerci concedere di offrirVi di persona il primo numero dell'anno XXI. Professor Consigliere Nazionale Corrado Petrone e Professor Salvatore Foderaro», in A.C.S, SPD, CO, b. 1586, f. 518430 *Petrone avv. Corrado*.

¹³⁸ C. PETRONE, *Ai Lettori!*, in D.F., XI, 1 e 2 (novembre 1942 - febbraio 1943), p. 5 (mio corsivo).

¹³⁹ Ivi.

¹⁴⁰ Ivi.

reale»¹⁴¹ che ci si sforzava di (ri)conciliare in armonia. Se non era un vero e proprio «compromesso»¹⁴² si trattava comunque di qualcosa che gli si avvicinava molto.

Petrone in tal modo intuisce e comprende che non è più la stagione delle polemiche aspre e dei toni sprezzanti. Gli sfugge, però, che anche per lui la clessidra ha esaurito la rena e il suo tempo è ormai passato.

4. *Nelle nebbie fitte dell'autosuggestione: «si può ben dire che il regime corporativo sia uscito rafforzato dalla guerra»*

Petrone ha tentato – per il tramite de *Il Diritto fascista* – di aprire un varco e ritagliarsi uno spazio nel complesso mondo editoriale prima e scientifico poi del Ventennio. Egli difetta della robustezza e della solidità di pensiero del grande studioso, di cui non ha neppure la profondità di acume o «l'originalità»¹⁴³. Lo si può ritenere uno di quei giuristi *engagés* in cerca di un, pur piccolo, posto al sole nel panorama accademico¹⁴⁴. Per

¹⁴¹ Ivi.

¹⁴² «Sicchè, non a guisa di compromesso, ma come una necessità schiettamente sentita, si cercherà di mostrare sin da questo numero dalle colonne di questa Rivista [...] come la dogmatica possa disposarsi con le esigenze della realtà della vita», *ibid.*, pp. 5-6. In precedenza, C. PETRONE, *Il nuovo metodo di studio delle scienze*, in D. F., IX, 3 e 4 (marzo – giugno 1941), pp. 8-10.

¹⁴³ Talchè M. CARVALE, *L'ombra di Banquo: il fantasma della libertà nella giurispubblicistica del primo decennio fascista*, in «Historia et ius», 8 (2015), paper 1, p. 13 definisce il suo pensiero come caratterizzantesi per apparire «senza alcuna originalità» (utile anche la nt. 67).

¹⁴⁴ Senza ottenere gli sperati riconoscimenti, però. Un esempio. Subito dopo aver dato alle stampe il suo *Principi di Economia fascista e nazionalsocialista*, Petrone chiedeva nel luglio 1941 all'allora Ministro della Cultura popolare, Alessandro Pavolini, «l'alto onore della consegna personale al DUCE dell'opera ovvero una speciale pubblica segnalazione». Il successivo 10 agosto il ministero si dichiarava «spiacente» di non poter assicurare nessuna delle richieste avanzate. Tra le carte di Archivio si conserva un'articolata recensione (datata 2 agosto 1941) – anonima ma proveniente dalla Direzione Generale della Stampa Italiana istituita presso il ministero della Cultura popolare – dell'opera in questione. Vi si legge che il volume, pur stimato come «concepito ed attuato con serietà di intenti e di mezzi», era considerato dal recensore non meritevole di essere presentato a Mussolini soprattutto per una ragione «assai grave» ovvero la critica mossa alla definizione di *più alta giustizia sociale* in quanto, a detta di Petrone, non esprime bene «il concetto di raccorciamento delle distanze economiche e sociali». Ma tale definizione apparteneva, ricordava il funzionario, al Duce stesso e dunque non era data la possibilità – ché questo, implicitamente ma ben chiaramente, asseriva lo scrivente – di criticare Mussolini. Infine, tra le altre «osservazioni», e mende, allo scritto non si ometteva di segnalare la (imprudente) citazione dello «scrittore ebreo Arias», da reputarsi quanto meno una grave svista per il recensore: ACS,

meglio dire, la sua mi appare piuttosto quale la figura di un agitatore culturale – ch  i regimi hanno brama anche di questi personaggi – in cui l’ideologia predomina e sovrasta su di ogni pretesa di autentica scientificit , tosto ricondotta al piccolo cabotaggio delle velleit . Non immune neppure dal veleno dell’antisemitismo – di cui invece diviene diffusore – nondimeno, occorre dirlo, restando distante dalle ciarlatanesche canaglierie de *Il diritto razzista*. Un *pasdaran*, di certo, a suo (discutibile) modo un ‘puro’ accostabile ad un Berto Ricci¹⁴⁵, ad un Niccol  Giani¹⁴⁶ – che sarebbe facilmente potuto essere uno dei frequentatori abituali delle riunioni de *Il Diritto fascista* – ed ai sodali della *Scuola di Mistica Fascista*¹⁴⁷ che furono accecati, e soggiogati, da Mussolini ma ebbero a loro merito quanto meno la limpidezza ingenua della giovanile intransigenza disinteressata¹⁴⁸.

Minculpop, Gabinetto, b. 116, f. 706 Petrone Corrado.

¹⁴⁵ A proposito di una pagina del quale si   commentato che «gli emblemi del giovanilismo ci sono tutti: vitalismo, entusiasmo, asprezza verbale, esplicit zza dei contenuti, insofferenza neo-romantica per la dimensione del finito, presunzione titanistica di intervenire sulla storia, non disgiunta dall’eredit  operazionistica del pragmatismo nord-americano che continuava ad avere una parte di rilievo nella cultura del fascismo», O. ABBAMONTE, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il Fascismo*, Milano 2003, p. 38. Sono tratti largamente riconducibili a Petrone, definito dallo studioso «uno scrittore ben al corrente dei giochi retorici del regime» (p. 60).

¹⁴⁶ Su Niccol  Giani (1909-1941), laureato in Giurisprudenza a Milano nel 1931, fondatore e anima della *Scuola di Mistica fascista Sandro Italico Mussolini*, caduto, da volontario, sul fronte greco-albanese nel marzo 1941: A. GRANDI, *Gli eroi di Mussolini. Niccol  Giani e la Scuola di Mistica Fascista 1930-1943*, Milano 2004 nonch  T. CARINI, *Niccol  Giani e la Scuola di Mistica Fascista 1930-1943*, Milano 2009.

¹⁴⁷ In merito alla *Scuola*, sorta a Milano nella primavera del 1930 per iniziativa del Gruppo Universitario Fascista Milanese rinvio a D. MARCHESINI, *La scuola dei gerarchi. Mistica fascista: storia, problemi, istituzioni*, Milano 1976.

¹⁴⁸ Condivido molto quanto leggo in E. GARIN, *Intellettuali italiani del XX secolo*, Roma 1987, p. XXVIII per cui «fra gli eroi e i traditori, fra coloro che tentarono di salvare un brandello di dignit  ‘dissimulando’ e quelli che per interessi vari si abbandonarono a ogni vilt , ci furono anche alcuni che dolorosamente si resero conto di scelte sbagliate e tentarono ‘dall’interno’ un cambiamento di rotta; e ci furono i giovani incolpevoli che si aprirono una strada sofferta attraverso i ‘lungi viaggi’, non tutti uguali, e spesso senza una bussola. L’analisi del rapporto intellettuali-fascismo, la storia della cultura italiana sotto il fascismo non   fatta di grandi battaglie – non   in genere una guerra di movimento.   per lo pi  la quotidiana dimora in una trincea sgradevole e sporca, punteggiata da scaramucce e scontri di pattuglie, fra combattenti cos  ben mimetizzati che distinguere l’amico dal nemico   spesso la maggiore insidia da superare. N  va dimenticata la lentezza dei processi culturali e la loro complessit , e l’ostacolo rappresentato da postumi moralismi e da torbidi risentimenti. Per questo l’indagine sui rapporti intellettuali-fascismo   cos  difficile» (corsivo mio).

Un intellettuale, non senza pretese, polemista¹⁴⁹ e agitatore: lui stesso si definisce il promotore della «*campagna culturale sostenuta dai giovani studiosi di diritto*»¹⁵⁰. Né Petrone si limita a questo. Nel fatale giugno 1940 – subito dopo la scellerata dichiarazione di guerra – in una lettera al solito Sebastiani scrive:

nel maggio u. s. abbiamo affisso in tutta Italia un manifestino nel quale spiccava netta la frase *Siamo pronti!* ed abbiamo pubblicato un numero della Rivista *Conquiste dell'Impero* dedicato a dimostrare il perfetto stato della preparazione italiana nei campi militare, economico e spirituale. Ai primi di questo mese abbiamo affisso in tutta Italia un manifesto entusiasmante con le frasi: *Vinceremo! – Verso l'Europa Mussoliniana* ecc. ed abbiamo pubblicato un numero della Rivista dedicato a dimostrare il profondo significato della guerra liberatrice italiana¹⁵¹.

Quindi comunicava di partire per il fronte onde «fare il mio dovere di soldato di Mussolini»¹⁵².

Un autentico propagandista dunque che non esita a ideare stampare e diffondere ‘manifestini’ per tutta l’Italia in sostegno alla pagina di gran lunga più funesta dell’intera storia italiana. Con questa ennesima dimostrazione di sconsiderata – o, forse, ottusa – ortodossia l’operazione di complicità e spalleggiamento al regime può dirsi, e considerarsi, compiuta.

L’ultima pagina del fascicolo di ottobre 1942 della Rivista suona quasi

¹⁴⁹ Tra le tante polemiche di cui fu protagonista, F. AMORE BIANCO, *L'esperienza teorica della Scuola di scienze corporative dell'università di Pisa*, in *Economia e Diritto in Italia durante il Fascismo. Approfondimenti, biografie, nuovi percorsi di ricerca*, a cura di P. Barucci, P. Bini e L. Conigliello, Firenze, 2017, p. 168 ricorda quella contro Filippo Carli e Widar Cesarini Sforza, accusati di ancora «accettare ‘le vecchie leggi economiche’ e di abbracciare nuovamente ‘la superata concezione edonistica’».

¹⁵⁰ In una lettera del 6 settembre 1937 a Sebastiani in ACS, SPD, CO, b. 1586, f. 518430 *Petrone avv. Corrado*: «Eccellenza, rimetto in omaggio il libro che pubblica il Corso di *Principi di diritto fascista* da me tenuto quest’anno all’Università di Roma. Nell’occasione, memore e grato dell’appoggio sempre avuto dall’ E. V., mi permetto di accludere una lettera per il DUCE. Nella lettera riassumo gli estremi della campagna culturale sostenuta dai giovani studiosi di diritto e chiedo di poter avere l’onore di consegnare personalmente al DUCE il primo Corso di *Principi di diritto fascista* e lo Statuto dell’Istituto di diritto Fascista. Giudicherà l’E. V. sull’opportunità o meno di sottoporre al DUCE la mia richiesta. Con devoti ossequi». L’acclusa missiva in *Appendice documentaria* n. 5.

¹⁵¹ In ACS, SPD, CO, b. 1586, f. 518430 *Petrone avv. Corrado* (documento datato 20 giugno 1940).

¹⁵² Ivi.

come una (inconsapevole) beffa. È intitolata *Regime corporativo durante il periodo bellico*. Vi si legge tra l'altro: «si può ben dire che il regime corporativo sia uscito rafforzato dalla guerra»¹⁵³.

La fede illimitata, lo speranzoso ottimismo e l'incrollabile e fanatica fiducia nelle sorti del fascismo avevano ormai alterato la stessa percezione del mondo reale e Petrone, anima inquieta, finì con il ritrovarsi – insieme a molti altri – «in un mondo di fantasmi»¹⁵⁴. O forse – e per meglio dire – di spettri.

Una volta di più i desideri – della medesima consistenza dei sogni (ma, anche, degli incubi) – si scontravano con la – brutale ma sincera – verità. In questa occasione con quella, concreta e drammatica, degli eventi tumultuosi, e sanguinari, di fine 1942. Sarebbe stata l'ultima illusione, ovvero la fine *della* storia. La fine di *una* storia¹⁵⁵.

5. *Appendice documentaria*¹⁵⁶

1. *Lettera di Petrone al Segretario particolare del Duce, Osvaldo Sebastiani (29 luglio 1939)*

Eccellenza,

memore della benevolenza amichevole da Voi dimostratami in più occasioni, oso rivolgermi a Voi ancora una volta. Desidererei consegnare personalmente al Duce la raccolta de *Il Diritto Fascista* dell'anno XVI e del primo periodo di pubblicazione di *Conquiste d'Impero* (ottobre 1936-maggio 1936).

La consegna ha un duplice particolare significato: 1) nella Rivista giuridica sono svolti e sviluppati i principi essenziali del diritto autoritario fondato soprattutto sul fatto storico che «nei periodi aurei sono sempre

¹⁵³ *Regime corporativo durante il periodo bellico*, in D. F., X, 5 e 6 (luglio – ottobre 1942), p. 242.

¹⁵⁴ Con acume si è scritto che «il governo fascista finì per muoversi in un mondo di fantasmi che esso prendeva per realtà», F. VENTURI, *Il regime fascista*, in *Trent'anni di storia italiana (1915-1945)*, a cura di F. Antonicelli, Torino 1975, p. 187.

¹⁵⁵ «Cominciò allora il dramma di una generazione che, nella sua maggior parte, non era uscita dal fascismo se non quando il fascismo era stato sconfitto dalla storia» (L. LA ROVERE, *Storia dei GUF. Organizzazione, politica e miti della gioventù universitaria fascista 1919-1943*, Torino 2003, p. 398).

¹⁵⁶ I documenti n. 1 e 2 in ACS, S.P.D., C.O, b. 1586, f. 518430 *Petrone avv. Corrado*. Il documento n. 3 in ACS, *Minculpop Gabinetto*, b. 257, f. 2131 *Petrone Corrado, giornalista*. I documenti n. 4 e 5 in ACS, *Minculpop, Gabinetto*, b. 116, f. 706 *Petrone Corrado*. Sottolineature originali.

gli uomini di genio che guidano i popoli i quali ultimi ispirano ogni loro azione soprattutto alla fedè nei capi»: non è quindi la libertà la molla delle azioni umane ma la fedè; 2) i fascicoli di *Conquiste dell'Impero* si iniziano con l'impresa abissina, proclamando fin dal primo numero l'ineluttabilità della costituzione dell'Impero Fascista, si svolgono nel periodo delle sanzioni, dichiarando subito come benefico per l'Italia in quanto incitatore alla conquista dell'indipendenza economica, prima tappa imperiale, e si concludono con la proclamazione mussoliniana dell'Impero Fascista.

Ove avessi ventura di essere ricevuto dal Duce oserei anche prospettargli le mie idee sindacaliste, maturatesi, più che negli studi, in dieci anni di pratica esperienza di dirigente sindacale al centro e alla periferia della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria e di funzionario dell'Ufficio sindacale del Direttorio Nazionale del PNF. Naturalmente dette idee spesso sono tutt'altro che in linea con l'attuale struttura e i vigenti sistemi delle Confederazioni sindacali, specie dei lavoratori!

Un fervido devoto alalà!

2. *Missiva per il Segretario particolare del Duce, Sebastiani (5 marzo 1940)*¹⁵⁷

Eccellenza,

con lo schietto stile fascista appreso fin dal 1919 mi rivolgo direttamente a Voi per chiederVi di volere giudicare se io sia degno di essere ricevuto dal Duce per consegnargli le raccolte di *Conquiste dell'Impero* e de *Il Diritto Fascista*. Nello stesso tempo oso pregarVi di volere esaminare la possibilità ed opportunità di concedere il contributo di lire ventimila raddoppiando così quello concesso l'anno scorso. Forse, in linea assoluta, Vi sembrerò troppo audace nelle mie aspirazioni, ma, Eccellenza, se volete scendere nell'esame accurato di altre richieste e concessioni, potrete convincerVi che, in linea relativa, i miei desideri sono più che legittimi.

Mi trovo, quindi, obbligato ad esporvi io stesso i titoli di benemeranza che giustificano appieno le mie domande.

Ho organizzato nel 1922 le Prime Olimpiadi Universitarie di Arte, Scienza e Sport, preludio brillantissimo dei Littoriali Fascisti; sono stato e sono dirigente sindacale di lavoratori al centro e alla periferia presso la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria; ho scritto libri ed articoli in materia corporativa e giuridica e sono libero docente di *Principi di diritto fascista* presso la Regia Università di Roma; sono Direttore delle Riviste *Conquiste dell'Impero* e *Il Diritto Fascista*. *Conquiste dell'Impero* ha iniziata la sua attività con questa denominazione proprio all'inizio dell'im-

¹⁵⁷ Corsivo mio.

presa abissina appunto perché sentii che con la vittoriosa conclusione della guerra africana il Duce avrebbe fondato l'Impero Fascista. All'atto dell'applicazione delle sanzioni economiche contro l'Italia la Rivista uscì con un numero con la scritta *W Le Sanzioni*, appunto perché, noi della redazione, comprendemmo per primi, che con le sanzioni l'Italia avrebbe infine conquistato l'indipendenza economica. Da allora la Rivista ha batteggiato, fedele al titolo, per le conquiste imperiali dell'autarchia economica, della bonifica della scuola, della purezza della razza, ecc.

Il campo poi delicato e irto di ostacoli della conquista dell'autarchia giuridica è stato percorso, con spregiudicato coraggio dall'altra mia rivista Il Diritto Fascista.

Ho l'orgoglio di poter affermare che il più diretto e popolare collaboratore del Duce, il Ministro degli Esteri conte Galeazzo Ciano, ha dimostrato di apprezzare l'opera mia, ricevendomi unito al capo-redattore Giuseppe Colalucci, e concedendomi anche un contributo economico e nello stesso tempo morale con l'abbonare alla Rivista le Regie Ambasciate d'Italia e quasi tutte le Regie Legazioni all'Estero. Ed è appunto questa dimostrazione di stima e protettivo affetto del conte Ciano che mi ha convinto a rivolgermi direttamente a Voi, Eccellenza, con la fondata speranza di essere esaudito nelle mie giuste richieste.

Per chi ha dato per vent'anni tutta la sua attività culturale a sostegno delle idee fasciste e per chi può in piena coscienza affermare che il suo contributo è stato e continuerà ad essere produttivo, non è troppo audace se, dopo quattro lustri di fervido e fecondo lavoro, chiede l'altissimo viatico del Duce ed un riconoscimento economico da parte del Ministro della Cultura Popolare.

Un fervido e devoto alalà!

3. *Lettera di Petrone al Ministro della Cultura popolare, Dino Alfieri (17 febbraio 1938)*

Eccellenza,
rimetto la raccolta dell'anno XV della Rivista *Il Diritto Fascista*. Si tratta di una pubblicazione bimestrale che ha, nello stesso tempo, un carattere scientifico ed un indirizzo nettamente rivoluzionario. IL DIRITTO FASCISTA mira ad illustrare la feconda originalità delle varie norme e dei vari Istituti che si creano man mano nell'Italia Mussoliniana. Questa Rivista è compilata da un gruppo di giovani professori e di giovanissimi laureati e studenti, ai quali si sono entusiasticamente uniti alcuni vecchi professori il cui indirizzo scientifico è stato ed è in perfetta linea con la nuova rigenerante concezione giuridica fascista. IL DIRITTO FASCISTA mira ad imporre dovunque i principi universali dell'eterno diritto di Roma.

Prima sua manifestazione è l'imminente pubblicazione di *Mussolini giurista*, dovuta alle penne di eminenti Professori e fiorenti speranze giovanili. In considerazione di questo programma oso chiedere all'Ecc. Vostra di poter consegnare direttamente al Duce la raccolta de IL DIRITTO FASCISTA; nell'occasione potrei anche consegnare le raccolte dei primi due anni di *Conquiste dell'impero*. Con devoti ossequi.

4. *Lettera di Corrado Petrone al Segretario particolare del Duce, Sebastiani (27 settembre 1939)*

Eccellenza,

mi rendo perfetto conto che in questi momenti non è possibile distogliere nemmeno per un istante il DUCE dalla sua grandiosa attività. Mi permetto, quindi, rimettere a Voi la raccolta annuale de *Il Diritto Fascista* perché vogliate segnalare al DUCE l'omaggio. Oserei ritenere che l'invio meriti un particolare rilievo pubblicistico dato il carattere speciale della Rivista. Infatti *Il Diritto Fascista* è l'unica Rivista giuridica che ha da vari anni ingaggiata un'ardente battaglia nel campo scientifico ed in specie universitario che può essere definita autarchica in quanto mira a dimostrare il progressivo superamento del tradizionale diritto liberale e l'organica affermazione del nuovo diritto dell'epoca mussoliniana. In particolare *Il Diritto Fascista*, fra l'opposizione aperta o celata di vari santoni universitari tuttora nostalgicamente agganciati a vecchie concezioni sociali, sostiene l'opportunità della istituzione di una nuova disciplina propedeutica Principi di diritto fascista, che detti i concetti generali in base ai quali si trasformano vecchi Istituti, sorgono nuovi enti, si affermano originali principi etici ed economici, nasce, insomma, rigoglioso il nuovo diritto fascista non più fondato sul contratto e sulla convenienza materialistica, bensì saldamente basato sull'organizzazione statale e sulla fede dei popoli nei supremi dirigenti statali. Con la nuova istituzione della materia si eviterebbero pericolosi errori di indirizzi mentali nei giovani studiosi e si indirizzerebbero sul serio i nostri studi giuridici e politici in senso totalitariamente fascista.

Questo è il programma che svolge da anni la redazione de *Il Diritto Fascista* composta di alcuni giovani professori universitari e di vari studenti, i quali tutti sarebbero spronati nella loro battaglia non facile e piena di insidie accademiche, ove ricevessero, sia pure indirettamente, una breve parola dal DUCE.

Un devoto alalà!

5. *Lettera di Petrone al Duce (6 settembre 1937)*¹⁵⁸

DUCE,

da anni un gruppo di vecchi fascisti, giovani studiosi di diritto, sostiene l'opportunità di includere fra gli insegnamenti delle Regie Università d'Italia la nuova disciplina Principi di diritto fascista.

Questa materia deve elaborare ed insegnare i nuovi principi di vita e di azione giuridica che sgorgano dal Fascismo Mussoliniano: come è passata alla storia con il nome di Diritto romano la stupenda concezione giuridica di Roma, così bisognerà consegnare alla storia in compiuto e ben definito sistema il Diritto fascista, creato dal genio del DUCE PERPETUO. Di fronte alla Storia deve apparire ben netto il distacco fra il diritto dell'epoca liberale e il nuovo diritto dell'epoca fascista! Nella mia qualità di iniziatore di questo movimento oso chiedere all'E. V. di ottenere il grande onore di essere ricevuto, anche per consegnare all'E. V. lo Statuto dell'Istituto di Diritto Fascista, costituito recentemente, e il mio libro riportante il primo Corso di Principi di diritto fascista, tenuto quest'anno presso la Regia Università di Roma.

Sono già stato ricevuto più volte dall'E. V. negli anni 1923-24-25 come Presidente del Comitato Studentesco Olimpico ed ho avuto l'ambito onore di parlare per due volte al Consiglio Nazionale delle Corporazioni alla presenza dell'E. V.

Viva il DUCE PERPETUO!

¹⁵⁸ Tale missiva era acclusa ad un biglietto indirizzato a Sebastiani.